

LE COSTANTI PROCESSUALPENALISTICHE NEL CONTRASTO AL TERRORISMO E ALLA MAFIA *

Paola Maggio



SOMMARIO 1. Il filo rosso. — 2. Diacronie legislative e storie di uomini. — 3. Giudici protagonisti, maxi inchieste, processi “fumetto”. — 4. Pentimento e disarticolazione dell’associazione. — 5. Le costanti (e le variabili) della collaborazione processuale: a) *l’interrogatorio come dialogo*. — 5. b) *l’approccio al pentito*. — 5. c) *il massimario per la verifica delle dichiarazioni dei correi e la rotazione dei ricorsi in tema di criminalità organizzata*.

1. Il filo rosso

Le strategie normative di contrasto al terrorismo e alla mafia sono state tradizionalmente analizzate in maniera parcellizzata e autonoma. In realtà, i due fenomeni criminali, pur connotandosi per specifici elementi differenziali, presentano numerose similitudini con convergenze e analogie nelle risposte fornite dall’ordinamento per contenerne la rilevanza criminale.

Il primo dato comune è rappresentato dell’attacco allo Stato e dal variegato processo antiistituzionale che le due forme di criminalità hanno realizzato. A esso si è abbinata l’«eccezionalità» della controffensiva normativa¹ che ha finito, paradossalmente, per assumere un valore «originario» e «permanente» del sistema penale italiano. Questa eccezionalità ha costantemente messo in crisi le categorie penalistiche e processualpenalistiche, a tutto vantaggio di un’ «opportunità politica» punitiva², sopravvissuta al progressivo indebolimento degli stessi fenomeni. È significativo evi-

* Si tratta del testo della relazione al convegno su “*Strategie di contrasto: terrorismo, mafia e storia d’Italia. Un dialogo tra giuristi e storici*”, svoltosi a Palermo, il 25 e 26 maggio 2018, i cui atti, a cura di A. Blando e P. Maggio, sono in corso di pubblicazione nel numero monografico della rivista storica *Meridiana*.

¹ Si rinvia all’analisi di M. Donini, *Mafia e terrorismo come “parte generale” del diritto penale. Il problema della normalizzazione del diritto di eccezione, tra identità costituzionale e riserva di codice*, in <https://discrimen.it>, 30 maggio 2019.

² M. Sbriccoli, *Caratteri originari e tratti permanenti del sistema penale italiano (1860-1990)*, in *Storia d’Italia, Annali, Legge, diritto, giustizia*, a cura di L. Violante, Einaudi, Torino, 1998, p. 488; R. Orlandi, *Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana*, in *Diritti individuali e processo penale nell’Italia repubblicana*, a cura di D. Negri-M. Pifferi, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 68 ss.

denziare come il terrorismo e la mafia siano spesso accumulati sotto il profilo della «valenza politica di attacco frontale e concorrenziale ai poteri legali ed al sistema democratico, in quanto mettono in crisi interessi fondamentali quali l'unicità dell'ordinamento e l'esclusività del monopolio statale della forza»³.

Del resto, sin dai primi anni '80 si era definita illusoria la considerazione dell'esaurimento dell'emergenza sul terreno del terrorismo, in quanto analoghe esigenze repressive si stavano prepotentemente affacciando riguardo ad altri fenomeni⁴. Guardando alle fonti legislative, il filo rosso che lega terrorismo e mafia si fa subito palese e mostra come la lotta al terrorismo negli anni '70 sia stata condotta sfruttando il rudimentale armamentario offerto della prima prevenzione antimafia, e – a sua volta – abbia fornito le basi di risposta all'offensiva contro la mafia negli anni '80 sul versante relativo alle istituzioni investigative, penitenziarie, politico amministrative.

Lungo questo *continuum* nella dimensione contemporanea i “buoni” risultati ottenuti sul fronte mafioso hanno aperto la strada al contrasto delle nuove forme di terrorismi interni e internazionali di matrice religiosa⁵ con una progressiva implementazione del “doppio binario”⁶. Non è casuale che alla modifica sostanziale dell'art. 270 c.p. e all'introduzione dell' «associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico» si sia abbinata l'attribuzione alla Direzione nazionale antimafia del compito di perseguire i crimini di terrorismo internazionale⁷ con una mutazione dello stesso *nomen* dell'istituzione, sintomatica del nesso inscindibile nel contrasto della mafia e dei terrorismi nella storia d'Italia⁸.

Oltre alla triplice dimensione della strumentazione giuridica, degli apparati di polizia e della metodologia giudiziaria di intervento, la mobilitazione contro terrorismo e mafia ha negli anni determinato una vera e propria mutazione del ruolo del giudice che si è riflessa specularmente sulla morfologia delle imputazioni processuali.

Superata la visione del giudice “notaio”, si è progressivamente affermata una figura di giudice «in grado di ricercare personalmente e autonomamente la prova»: la

³ G. Neppi Modona, *Associazione di tipo mafioso*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 887.

⁴ G. Palombarini, *Stato di diritto, carattere dell'emergenza e cultura della trasformazione*, in *Quest. giust.*, 1983, pp. 643 ss.; G. Borrè, *Introduzione a Mafia, 'ndrangheta e camorra*, *Quaderno di Quest. giust.*, 1983, p. 643.

⁵ Per un inquadramento filosofico M. Barberis, *Non c'è sicurezza senza libertà. Il fallimento delle politiche antiterrorismo*, Il Mulino, Bologna, 2018, pp. 20 ss.

⁶ Su questa nozione A. Bitonti, *Doppio binario*, in *Dig. Disc. Pen.*, Agg. III, 2005, p. 394.

⁷ A. Scaglione, *Il processo per i delitti di criminalità organizzata*, in *Giust. pen.*, 2009, III, pp. 129 ss.

⁸ A. Blando, *La normale eccezionalità. La mafia, il banditismo, il terrorismo e ancora la mafia*, in *Meridiana*, 2016, n. 76, p. 202.

stessa interpretazione di fenomeni tanto complessi e strutturati ha imposto «una cultura giuridica diversa da quella tradizionale»⁹. Un giudice, dunque, più attento alle specificità dei fenomeni, più colto e attivo, ma proprio per questo interprete autentico delle dinamiche criminali e spesso slegato dal contesto normativo di partenza¹⁰.

L'anomalia in questa tipologia di accertamenti è stata ulteriormente aggravata dalle innumerevoli pressioni mediatiche, esterne al processo, che hanno accompagnato le lacerazioni della legalità penale e le conseguenti proiezioni sulla struttura dell'addebito¹¹.

2. Diacronie legislative e storie di uomini

Secondo gli studi storici più accreditati il prospettato *continuum* nel contrasto al terrorismo e alla mafia trova un'emblematica sintesi nella figura di Carlo Alberto Dalla Chiesa¹². Il generale, impegnato dapprima nell'azione di contrasto alla mafia, divenne infatti l'uomo simbolo della lotta al terrorismo negli anni '70, per essere, di seguito, nel 1982, nuovamente richiamato a Palermo al fine di trasferire all'emergenza mafiosa il livello di conoscenza nel frattempo maturato nel contrasto all'eversione rossa.

Sin dall'inizio degli anni '50 Dalla Chiesa aveva svolto un'importante azione di repressione nei confronti del banditismo e del nucleo mafioso corleonese¹³. Successivamente, dal 1966 al 1973, fu costretto ad adattare le sue originarie conoscenze al fenomeno che nel frattempo aveva profondamente modificato i suoi connotati: il vertiginoso arricchimento, nascente dal traffico di stupefacenti con gli Stati Uniti e dalla

⁹ Questo importava una diversa interpretazione di «...come si valuta il costume, l'abitudine, il messaggio; come si supera l'ambiguità del messaggio mafioso che è un'ambiguità analoga a certi messaggi dell'autonomia o delle Brigate Rosse o di Prima linea; e come dal messaggio si arriva al meccanismo di comando, al tipo di imperativo e come si riconduce questo imperativo a chi deve rispondere penalmente»: L. Violante, *Il terrorismo tra interpretazione e repressione*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, Franco Angeli, Milano, 1982, p. 118.

¹⁰ Su questi temi G. Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in ID., *Il diritto penale tra legge e giudice*, Cedam, Padova, 2002, pp. 40 ss.; G. Insolera, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. pen.*, 2015, p. 223 ss.

¹¹ F. Palazzo, *Legalità penale: considerazioni su trasformazioni e complessità di un principio fondamentale*, in *Quad. fiorentini*, 2007, n. 36, p. 1280; G. Giostra, *La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria*, in *Riv. dir. media*, 2018, f. 3, pp. 16 ss.

¹² Si veda ancora A. Blando, *La normale eccezionalità*, cit., pp. 173 ss.

¹³ C.A. Dalla Chiesa, *Michele Navarra e la mafia di Corleone*, a cura di F. Pitruzzella, La Zisa, Palermo, 1990.

speculazione edilizia, aveva infatti scatenato nel palermitano un' *escalation* di sangue che avrebbe avuto il suo più alto momento di impatto sulla vita politica nazionale con la terribile strage nella borgata di Ciaculli, il 30 giugno del 1962.

La risposta legislativa emergenziale non si fece attendere e portò all'emanazione della l. 31 maggio 1965, n. 575, recante *Disposizioni contro la mafia*, che era tutta "tarata" sulla pericolosità sociale dei soggetti indiziati di appartenere ad associazioni mafiose, cui si sarebbero applicate le misure della sorveglianza speciale e del soggiorno obbligato. La legge si richiamava alle norme restrittive già contemplate nella l. 27 dicembre 1956, n. 123, recante come titolo *Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità*¹⁴, che interveniva nei confronti di talune categorie di soggetti pericolosi per la sicurezza e la moralità pubblica.

Sul finire degli anni '60 Dalla Chiesa aveva sfruttato questo embrionale apparato legislativo contando sulla consonanza di metodo con l'allora giudice istruttore Cesare Terranova e con il procuratore della Repubblica Antonio Scaglione¹⁵. L'intuizione di non poco momento fu quella di perseguire non solo il singolo reato ma l'associazione nel suo complesso, mentre un'attenzione investigativa peculiare cominciava a riservarsi al temibile gruppo corleonese.

I punti fermi raggiunti in quegli anni rappresenteranno le basi costanti dell'azione di Dalla Chiesa nella successiva repressione del terrorismo. Egli fece un sapiente uso dei delatori e collaboratori; tracciò gli spostamenti, gli incontri, le fitte relazioni tra i componenti il sodalizio. Significative sono al proposito le dichiarazioni rese alla Commissione antimafia¹⁶ nelle quali richiamava alla necessità di indagare i legami familiari e di "comparaggio" tra i sodali mafiosi, disvelando al contempo tutte le difficoltà concrete riscontrate nel perseguire il fenomeno criminale che si era avvantaggiato sino ad allora di molti verdetti assolutori. Altrettanto celebri la sua rivendicazione di strumenti legislativi più raffinati e la contemporanea denuncia sulla pochezza dell'armamentario di contrasto allora a disposizione della magistratura e delle forze dell'ordine.

¹⁴ Cfr. G. Fiandaca, *La prevenzione antimafia tra difesa sociale e garanzie di legalità*, in *Foro it.*, 1987, II, c. 364 ss.

¹⁵ Si veda la Documentazione allegata alla relazione conclusiva della Commissione parlamentare antimafia del 1976, VII, Roma, 1976, p. 238. Un resoconto è offerto da G. C. Marino-P. Scaglione, *L'Altra Resistenza. Storie di eroi antimafia e lotte sociali in Sicilia*, Paoline, Roma, 2014, *passim*.

¹⁶ Cfr. Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia, V legislatura, Documentazione allegata alla relazione conclusiva, VII, t. 2, Roma, 1972, pp. 814 ss.

Successivamente, l'azione svolta dall'ottobre 1973 al marzo 1977 a capo della brigata di Torino, divenuta centrale nella repressione nazionale del terrorismo rosso¹⁷, condusse alla creazione del Nucleo Speciale Antiterrorismo consentendo di affinare i metodi investigativi sperimentati in Sicilia che si rivelarono fondamentali per la cattura dei leader delle Brigate Rosse, Renato Curcio e Alberto Franceschini, grazie anche alla determinante collaborazione di un infiltrato¹⁸.

L'evasione dal carcere di Curcio e le polemiche sui metodi usati da Dalla Chiesa indussero allo scioglimento dello stesso Nucleo, anche se di lì a poco il varo della cosiddetta «legge Reale» (l. 22 maggio 1975, n. 152) consentì l'applicazione della legge antimafia n. 575 del 1965 sia ai soggetti responsabili di atti preparatori diretti alla commissione di reati di sovversione e terrorismo, sia alle varie classi di soggetti socialmente pericolosi già indicati nella citata legge n. 123 del 1956, siglando un ulteriore nesso normativo tra due fenomeni che mostravano pure numerosi collegamenti criminali. I legami tra la mafia e l'eversione nera si faranno infatti palesi nell'operazione che porterà all'arresto di Luciano Liggio a Milano¹⁹; altrettante interrelazioni, mai del tutto chiarite, si registreranno tra terrorismo e nuova camorra organizzata nel celebre sequestro Cirillo con alleanze sorrette da esigenze di convenienza contingente²⁰.

Nel 1977 Dalla Chiesa, chiamato ad assumere l'incarico di coordinamento del servizio di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena, perorò l'idea di recidere il legame tra i detenuti per terrorismo e il mondo esterno, mediante lo sfruttamento di carceri speciali di massima sicurezza, isolate, per detenervi i terroristi, e, più tardi, i mafiosi²¹.

A seguito della tragedia del rapimento e dall'uccisione di Aldo Moro e degli uomini della sua scorta²² il governo di solidarietà nazionale chiese e ottenne il ripristino del Nucleo antiterrorismo cui si attribuirono ancor più ampi poteri, attraverso un maggiore coordinamento tra le forze di polizia nonché attraverso il potenziamen-

¹⁷ M. Cenci, *Il terrorismo italiano. Storia di un dibattito*, Carocci, Roma 2013.

¹⁸ G. Panvini, *Ordine nero, guerriglia rossa. La violenza politica nell'Italia degli anni Sessanta e Settanta*, Einaudi, Torino, 2009, p. 13 ss.; V. Tessandori, *Qui Brigate Rosse*, Baldini Castoldi Dalai, Milano, 2009, pp. 39 ss.

¹⁹ Il capomafia fu arrestato a Milano nel 1974 dopo lunghi anni di latitanza. Ricostruiscono la vicenda A. Beccaria-G. Turone, *Luciano Liggio: da Corleone a Milano, una storia di mafia e complicità*, Castelvecchi, Roma, 2018, pp. 27 ss., p. 210.

²⁰ Cfr. A. Marino, *Criminalità, terrorismo e politica. L'opaco intreccio durante il rapimento Cirillo*, p. 5. dattil.

²¹ A. Baravelli, *Istituzioni e terrorismo negli anni settanta*, Viella, Roma, 2016, pp. 44 ss.

²² F. Parteniti, *Tutti gli uomini del generale*, Melampo, Milano, 2015, p. 20.

to dell'utilizzo dei soggetti "infiltrati". Nel 1982, Dalla Chiesa rivendicò pubblicamente l'efficacia di questo metodo²³, rivelatosi spesso *border line* rispetto al perimetro legale. Egli ammise infatti di avere ritardato in alcuni casi la cattura dei latitanti per conferire maggiore efficacia all'azione repressiva²⁴.

Del resto, la «spregiudicatezza» dell'uso degli interrogatori, l'eccesso della carcerazione preventiva, il ricorso alle delazioni rappresentano segmenti ulteriori del *continuum* metodologico nell'azione repressiva del terrorismo e della mafia, capaci di sovvertire «pericolosamente l'ordinamento collaudato delle strutture di polizia tradizionali»²⁵.

Il contrasto all'eversione contribuì a formare *pool* specializzati di magistrati mirati a scambiarsi informazioni nelle città più colpite dal terrorismo rosso offrendo un'ulteriore sponda alle successive inchieste di mafia²⁶.

Il superamento della frammentazione investigativa fu in particolare dovuto all'art. 165-*bis* c.p.p. 1930, introdotto nel 1978²⁷, che consentiva lo scambio di dati processuali tra diversi magistrati con un'evidente rilevanza pratica in termini di rapidità e coordinamento delle indagini.

Non mancarono rilievi critici sul rischio che queste informali riunioni di giudici si trasformassero in «soggetti politici collettivi», caricati di vere e proprie funzioni di indirizzo politico-giudiziario²⁸.

A tutto ciò si abbinava l'incedere di una normativa premiale volta a garantire l'impunità ai soggetti che si dissociavano dalle organizzazioni criminali, impedendo

²³ Si vedano gli atti Commissione Parlamentare di Inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, VIII legislatura, Atti Vol. IX, pp. 230 e 250. In argomento M. Gotor, *Il memoriale della Repubblica*, Einaudi, Torino, 2011, p. 86

²⁴ V., *amplius*, A. Blando, *La normale eccezionalità. La mafia, il banditismo, il terrorismo e ancora la mafia*, cit., p. 194.

²⁵ In questi termini le dichiarazioni di Mario Mori, stretto collaboratore di Dalla Chiesa, autore tra gli altri dell'arresto di Barbara Balzerani (M. Mori-G. Fasanella, *Ad alto rischio. La vita e le operazioni dell'uomo che ha arrestato Totò Riina*, Mondadori, Milano, 2011, p. 25).

²⁶ Ci si riferisce in particolare a Giancarlo Caselli, Armando Spataro e Pier Luigi Vigna, chiamati in seguito a occupare posti apicali anche nella lotta antimafia (G. Caselli, *Nient'altro che la verità*, Piemme, Milano 2015, pp. 55 ss.; A. Spataro, *Ne valeva la pena*, Laterza, Roma-Bari, 2011, pp. 78 ss.).

²⁷ L'art. 4 del d. l. 21 marzo 1978 n. 159 conv. in l. 18 maggio 1978, n. 191, prevedeva l'inserimento dopo l'art. 165 c.p.p. del 1930 della previsione secondo cui «il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, po(tessero) ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto».

²⁸ In questa direzione, L. De Ruggiero, *I problemi posti dai problemi di terrorismo*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, cit., p. 31.

così l'ulteriore svolgimento dell'attività criminosa o comportando la disgregazione dell'organizzazione stessa. Per i «dissociati», o «pentiti», furono previsti sconti di pena e benefici e si fece largo l'istituzione di programmi di protezione, in modo che le «confessioni» e delazioni nel suddetto spazio giuridico ben definito potessero divenire ben presto l'asse portante dei processi contro le "Brigate rosse"²⁹.

3. Giudici protagonisti, maxi inchieste, processi "fumetto"

Sul finire degli anni settanta, emerse significativamente la tendenza dei magistrati impegnati nelle più grosse inchieste contro il terrorismo a porre al centro del dibattito giuridico, politico e culturale argomenti, tecniche e preoccupazioni, spesso ricercando il consenso dell'opinione pubblica nell'importante azione di contrasto dell'eversione³⁰. Gli stessi comportamenti saranno successivamente emulati, seppure in un modo sfumato, dai magistrati più esposti nella lotta alla mafia³¹.

Pubblici ministeri e giudici istruttori divennero direttamente protagonisti nella ricostruzione mediatica dei fatti processuali³², vantando una credibilità tecnica forte, capace di orientare il dibattito collettivo.

In una celebre intervista a Panorama, il 23 maggio 1978, il magistrato Piero Calogero, autore dell'inchiesta "7 aprile", espose la propria ipotesi di lavoro sulla unitarietà della struttura terroristica, non tacendo l'apporto personale e culturale riservato alla ricostruzione dei fatti, soprattutto nella criminalizzazione dei c.d. ideologi che l'anno successivo si sarebbe tradotta nella emanazione di 22 ordini di cattura.

L'istruttoria segreta si trasformerà così in un processo pubblico con un orientamento collettivo cui non sfuggiranno i partiti politici³³ e si caricherà di un'emotiva drammaticità³⁴. I lettori saranno sottoposti a una visione quasi "fumettistica" della

²⁹ R. Curcio-M. Scialoja, *A viso aperto*, Mondadori, Milano, 1993, pp. 102 ss.

³⁰ P. Calogero-G. Caselli-A. Spataro-P.L. Vigna, *A nostro modesto giudizio*, in «L'Espresso», 7 dicembre 1980.

³¹ Molto istruttiva una visione di insieme delle varie interviste televisive rilasciate da G. Falcone, *Le parole di Falcone*, disponibili sul sito www.rayplay.it

³² Cfr. A. Pizzorusso, *Le dichiarazioni dei magistrati alla stampa*, in *Quale giust.*, n. 25, 1974, p. 24.

³³ Basti pensare alla svolta del PCI nella contrapposizione al terrorismo, spintasi sino a suggerire piste di indagine agli inquirenti (su questo dibattito B. Bertini-P. Franchi-U. Spagnoli, *Estremismo, terrorismo e ordine democratico*, Editori riuniti, Roma, 1978, *passim*).

³⁴ P. Calogero, *Intervista*, in *Il corriere della sera*, 5 luglio 1979, asserirà «ho avuto l'impressione che il momento dello scontro finale fosse vicino. La sensazione era proprio questa: l'avvicinarsi di una scadenza tragica per la comunità. Vale a dire la guerra civile e l'atto insurrezionale».

vicenda processuale con una contrapposizione narrata tra inquirenti e giudici istruttori capace di originare fideistiche adesioni ai complessi problemi di inquadramento dogmatico relativi agli stessi titoli delle responsabilità e agli elementi probatori destinati a sorreggerle³⁵.

I dibattiti dell'epoca testimoniano la difficoltà, pubblicamente esternata dagli stessi magistrati, di perseguire la c.d. «militanza irregolare» e di definire la rilevanza penale dei favoreggiatori esterni. In particolare si sottolineava il forte ritardo nella repressione dovuto all'inadeguatezza dell'apparato investigativo e repressivo e nella risposta sanzionatoria e si rivolgevano serrate critiche al sistema processuale – delegittimato dagli stessi terroristi³⁶ – che rendeva assai difficoltosa la ricerca e la cristallizzazione di fonti di prova idonee a contrastare organizzazioni dotate di strutture clandestine e basate su rapporti strettissimi di solidarietà interna.

La mediatizzazione del processo “7 aprile” è in tal senso emblematica poiché comportò una «osmosi tra stampa, partiti e processo» tale da non consentire di comprendere se «siano stati i primi a influenzare il secondo o il secondo a confortare i primi³⁷». L'accusa venne presentata come l'amico di cui fidarsi, mentre una forte presunzione di colpevolezza collettiva si proiettò sul tendenziale nemico, ovvero sull'accusato.

Differente, ma non per questo meno “agiografica”, fu la narrazione mediatica del Maxi-processo alla mafia, segnata anche dalla riproposizione da parte del Giornale di Sicilia nel 1986 della storia dei Beati Paoli a fumetti. La visione ideologizzata della “vecchia mafia” fece assumere un alone positivo e avventuroso all'organizzazione di uomini posti al di sopra della legge comune; inoltre, la gran parte della società civile siciliana fu incapace di mostrare un'adeguata percezione del disvalore della mafia.

L'impatto sul processo fu notevolissimo: la concezione inquisitoria venne esaltata dalla morfologia degli accertamenti riguardanti prima il terrorismo, poi la ca-

³⁵ Cfr. P. Dusi, *Il processo “7 aprile” e la stampa*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, cit., pp. 67 ss.; nonché G. Palombarini, *Il processo 7 aprile nei ricordi del giudice istruttore*, Il Poligrafo, Padova, 2014, pp. 22 ss.; P. Calogero-C. Fumian-M. Sartori, *Terrore Rosso. Dall'autonomia al partito armato*, Laterza, Bari, 2010, p. 103 ss.

³⁶ Sul rifiuto della difesa d'ufficio da parte dei terroristi si sofferma E. R. Papa, *Il processo alle Brigate Rosse. Brigate Rosse e difesa d'ufficio*, Giappichelli, Torino, 1979, pp. 17 ss.

³⁷ L. Ferrajoli, *Il caso “7 aprile”, lineamenti di un processo inquisitorio*, in *Dei delitti e delle pene*, 1983, n. 1, pp. 202 ss.

morra e, infine, la mafia che implicavano il coinvolgimento di centinaia di associati³⁸ ed evidenti compromissioni dei principi garantistici. Lo stesso uso linguistico del termine “Maxi” fu oggetto di critica in quanto suscettibile di recare con sé «vaghezze emozionali, spettacolarità», con suggerimenti volti a preferirvi la nozione economica e più tecnica di macroprocessi, mutata dal modello tedesco del *Grossverfahren*³⁹.

Apparve chiaro che contro i terroristi e i mafiosi il rito penale era funzionale a disvelare i fenomeni criminali, piuttosto che a contestare addebiti individualizzati. Inchieste – dai tratti storiografici – ricostruivano le vicende di gruppi delinquenziali comprimendo e svilendo l'accertamento delle singole responsabilità penali⁴⁰.

Non mancavano tuttavia voci tendenti a evidenziare come questi processi riflettessero in realtà «la complessità di un sistema sociale produttivo dell'illecito con le stesse macrostrutture caratteristiche della sua morfologia globale»⁴¹, cercando in tal modo di conciliare le esigenze poste alla base del maxi-accertamento con la risposta a fenomeni eccezionali⁴².

La base culturale – quasi “metafisica” – assunta dalle imputazioni collettive risentì pure della enfattizzazione della fase istruttoria contrassegnante il codice di procedura penale del 1930. Ciò, in parte, spiega la scelta iniziale, almeno formale, del legislatore del 1988, di privilegiare il principio di separazione dei processi⁴³.

Come detto, nel contrasto al terrorismo e alla mafia a mutare fu la stessa struttura dell'imputazione penale. Un magistrato che coltivava un'immagine monolitica del terrorismo avrebbe inevitabilmente calato tale monolitismo nell'imputazione della banda armata. Questa immagine (o modello descrittivo) della realtà criminale avrebbe costituito il quadro di riferimento per la formulazione delle accuse, a rischio di inverti-

³⁸ Sulle alterazioni del ruolo del giudice già F. Bricola, *Maxi processo ed esigenze di tutela della collettività*, in *Delta*, 1986, n. 6, p. 8; A. Gamberini, *Lotta al crimine organizzato e ciclopi processuali. “Riconoscibilità” dell'intervento giudiziario e “praticabilità” della funzione difensiva*, in *Dei delitti e delle pene*, 1986, pp. 63 ss.; I. Mereu, *Maxi illusioni in aula*, in *Il sole-24 ore*, 14 marzo 1987, pp. 4 ss.; G. Vassalli, *Relazione*, in *Il caso Italia* (atti del convegno), Cedam, Padova, 1985, p. 31.

³⁹ Così, icasticamente, M. Pisani, *A proposito di «maxi-processi»*, in *Ind. pen.*, 1986, p. 705.

⁴⁰ Per tutti, R. Orlandi, *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1996, pp. 568 ss.

⁴¹ E. Amodio, *La patologia del maxiprocesso: diagnosi terapeutica*, in *Cass. pen.*, 1987, pp. 2056 ss., auspicava forme di discrezionalità controllata dell'azione penale volte a evitare le mostruosità di questi mega-accertamenti; Id., *Il processo penale nella parabola dell'emergenza*, in *Cass. pen.*, 1983, p. 2114; Id., *Maxi processi e criminalità di massa*, in *Quad. giust.*, 1986, n. 59, pp. 1 ss.

⁴² G. Neppi Modona, *Il processo cumulativo nel nuovo codice di procedura penale*, in *Cass. pen.*, 1988, p. 948, p. 954, suggeriva di limitare l'autonomo titolo del reato associativo solo alle figure apicali.

⁴³ L. Marafioti, *Maxi indagini e dibattito «ragionevole» nel nuovo processo penale*, Padova, Cedam, 1990, p. 44 ss.

re i termini della logica giudiziale e di anticipare i contenuti dell'accertamento già nella delimitazione del *thema probandum*. Come confermato dalle versioni contrapposte – della magistratura padovana e di quella romana nella vicenda “7 aprile”⁴⁴ – l'accertamento processuale assunse il carattere dimostrativo di teoremi nei quali si finivano per tratteggiare (in anticipo e in modo irreversibile): la natura di soggetto politico del gruppo terroristico, la matrice ideologica e il carattere di ordinamento contrapposto a quello statale. Queste scelte implicarono il progressivo svuotamento del significato del dibattimento quale sede del controllo dei fatti e, per converso, la progressiva esaltazione del medesimo quale luogo di discussione dei valori in gioco⁴⁵.

I giudici istruttori, nell'esporre le linee direttrici di contenuto e di metodo dell'associazione, affermavano che la realtà dell'eversione politica andava ricostruita anzitutto con l'uso dei documenti e che le dichiarazioni dei “pentiti” servivano a colmare gli spazi vuoti dell'analisi documentale, di modo che le eventuali discrasie trovassero spiegazione in limiti reali alla conoscenza e non riflettessero, invece, disegni occulti da parte del collaborante⁴⁶. Si rovesciava totalmente la metodologia tradizionale orientata a interpretare i documenti sulla base dei fatti e non viceversa; il processo diveniva terreno di un'epistemologia a tesi precostituite⁴⁷.

Esempi lampanti di questo argomentare possono rinvenirsi nella lettura in chiave istituzionalista (nel senso attribuito da Santi Romano) del fenomeno terroristico, al pari di altri fenomeni eversivi⁴⁸, che sarà ben presto riferita pure al fenomeno mafioso⁴⁹.

Analoghi aprioristici condizionamenti esercitava sulle imputazioni mafiose il narrato dei collaboranti precedendo, anticipando e cristallizzando gli esiti del giudi-

⁴⁴ G Scarpari, *La vicenda “7 aprile”*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, cit., pp. 47 ss., pp. 54 ss.

⁴⁵ Pericolo adombrato già da N. Bobbio, *Politica e cultura*, Einaudi, Torino, 1955, p. 92, il quale chiariva che se la discussione fosse «non già sull'esistenza o inesistenza del reato, sul valore o disvalore» del medesimo, chissà se il reo «non troverebbe filosofi, sociologi, biologi disposti a dargli ragione».

⁴⁶ Cfr., in questi termini, la requisitoria del 18 maggio 1981 del p.m. P. Calogero, leggibile in *Quale giust.*, 1979, n. 51, pp. 733-735.

⁴⁷ Per un'analisi recente su queste metodologie di formulazione delle imputazioni G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia non è reato tipico, ma reato sostanziale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, pp. 2181 ss.

⁴⁸ A. Pignatelli, *Natura del terrorismo e repressione penale*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, cit., pp. 21-22. Obiezioni metodologiche si rinvengono in A. Bolaffi, *Terrorismo di sinistra: insufficienze ed errori di analisi nella sinistra italiana*, *ivi*, p. 78.

⁴⁹ L'utilizzo del modello dell'ordinamento giuridico di Santi Romano per le associazioni criminali (S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Spoerri, Pisa, 1917, pp. 41 ss.), riproposto da D. Gambetta, *La mafia siciliana. Un'industria della protezione privata*, Einaudi, Torino, 1992, pp. VII ss., è condivisibilmente criticato da G. Fiandaca, *La mafia come ordinamento giuridico. Utilità e limiti di un paradigma*, in *Foro it.*, 1995, V, c. 22 ss.

zio sui caratteri della struttura associativa. L'esistenza di un organismo di vertice (la Commissione regionale) divenuta sempre più «monolitica e impermeabile» sarà, non a caso e a più riprese, ribadita nelle istruttorie di mafia⁵⁰, pur prestandosi a ingenerare pericolose *reductiones ad unitatem*.

I dibattiti dell'epoca confermano l'esistenza di un dialogo e di una interlocuzione costante su questi temi sostanziali e processuali fra i gruppi di magistrati impegnati nel contrasto al terrorismo e alla mafia. Un notissimo saggio del 1982, scritto a quattro mani da Giovanni Falcone e Giuliano Turone (*Tecniche d'indagine in materia di mafia*⁵¹), attesterà metodi e risultati condivisi nell'azione giudiziaria svolta dai principali uffici nazionali impegnati nella duplice azione di repressione.

In quegli stessi tragici mesi l'offensiva mafiosa subì una brusca impennata insanguinando Palermo con una spietata lotta fratricida tra cosche e l'uccisione dei più valenti uomini alla testa dei vertici investigativi, giudiziari e politici dell'Isola. È significativo che nello stesso frangente temporale Dalla Chiesa, richiamato in Sicilia in via emergenziale, non abbia perso occasione di rivendicare la necessità di un'azione moderna di contrasto improntata al disvelamento dei patrimoni illeciti, al di fuori dalle prospettive territoriali anguste del passato, mettendo in evidenza i molti collegamenti tra gruppi siciliani e terroristi⁵².

Queste richieste suscitarono una rinnovata reazione da parte di intellettuali e studiosi preoccupati soprattutto dagli esiti liberticidi dell'apparato normativo 'speciale' di risposta alla mafia⁵³. Non minori riserve cominciarono ad avanzarsi sul sistema

⁵⁰ G. Falcone, *La criminalità organizzata in Sicilia*, in *La criminalità organizzata negli anni '90. Strumenti di lotta e nuove strategie*, a cura di L. De Cataldo Neuburger-G. Tinebra, Cedam, Padova, 1993, p. 42. Il magistrato ammoniva sulla necessità di distinguere le singole vicende a ragione della esistenza di differenti fattispecie associative. In ordine all'accoglimento del paradigma organizzativo, v. pure, R. Catanzaro, *La struttura organizzativa della criminalità mafiosa in Sicilia*, in *La criminalità organizzata. Moderne metodologie di ricerca e nuove ipotesi esplicative*, a cura di T. Bandini-M. Lagazzi-M.I. Marugo, Giuffrè, Milano, 1993, p. 152 ss.; C. Stajano, *Mafia. L'atto di accusa dei giudici di Palermo*, Editori riuniti, Roma, 1986, p. 9

⁵¹ G. Falcone-G. Turone, *Tecniche d'indagine in materia di mafia*, in *Cass. pen.*, 1983, pp. 1038 ss. Il saggio sottolineava l'importanza delle indagini patrimoniali, forniva importanti precisazioni sulle tecniche di riscontro oggettivo alle dichiarazioni dei correi, ammoniva sulla necessità di implementare il ricorso alle intercettazioni telefoniche e di ricorrere all'assistenza giudiziaria internazionale per reprimere i fenomeni.

⁵² F. Paterniti, *Tutti gli uomini del generale*, cit., p. 208.

⁵³ Si vedano L. Sciascia, *A futura memoria (se la memoria ha un futuro)*, Bompiani, Milano, 1989, p. 59, nonché S. Moccia, *La perenne emergenza*, Esi, Napoli, 1997, pp. 53 ss. Sulle tendenze autoritarie del sistema penale, G. De Vero, *Tutela penale dell'ordine pubblico. Itinerari ed esiti di una verifica dogmatica e politico-criminale*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 244.

di gestione dei c.d. pentiti, palesemente violativo dei presidi costituzionali⁵⁴.

Ancora una volta, sarà la tragica scia di sangue seguita ai feroci omicidi di Pio La Torre e dello stesso Dalla Chiesa ad accelerare l'introduzione attraverso la l. 13 settembre 1982, n. 646 dell'art. 416-*bis* c.p. disciplinante il delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso, segnando un ulteriore momento di svolta e accompagnando alla caratura repressiva l'invocato controllo sui patrimoni privati, attraverso il sequestro e la confisca dei beni di illecita provenienza⁵⁵.

Questa legislazione assumerà il ruolo di impulso nella criminalizzazione del fenomeno: l'introduzione dell'art. 416-*bis* c.p., unitamente all'intuito investigativo di magistrati del calibro di Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, eserciterà infatti un indubbio valore simbolico rispetto all'avvio del famoso Maxi-processo alla mafia⁵⁶.

Nel periodo successivo il vasto e, per molti profili contraddittorio, apparato di norme sostanziali e processuali legate alla natura emergenziale dei due fenomeni⁵⁷ troverà stabilizzazione, proiettandosi però solo in parte sulla identità di stampo accusatorio che il processo penale in via di riformulazione andava assumendo. Se, per un verso, infatti, dalle ceneri del Nucleo speciale antiterrorismo nascerà il Raggruppamento operativo speciale (Ros), emergerà anche l'esigenza di abbandonare le leggi straordinarie per ristabilire un ordinamento «normale»⁵⁸.

Uno snodo legislativo essenziale in questo contesto fu rappresentato dalla l. 17 febbraio 1987 n. 29, nata dall'esigenza maturata in esito al completamento della fase dibattimentale del "Maxi" di rendere disponibili gli atti dell'istruttoria: i difensori degli imputati si erano infatti opposti alla prassi del «dare per letto», imponendo la lettura materiale delle migliaia di pagine di atti che aveva anche ingenerato il rischio di una significativa esclusione di parte della documentazione pregressa dal materiale fruibile

⁵⁴ Cfr. L. Sciascia, *La palma va a nord*, Gammalibri, Milano, 1982.

⁵⁵ G. Fiandaca, *L'associazione di tipo mafioso nelle prime applicazioni giurisprudenziali*, in *Foro it.*, 1985, II, cc. 301 ss.; Id., *Prime ipotesi applicative della confisca dei patrimoni mafiosi*, *ivi*, 1983, II, c. 529 ss.; G. Fiandaca S. Costantino, *Introduzione*, in *La legge antimafia tre anni dopo. Bilancio di un'esperienza applicativa*, Franco Angeli, Milano, 1986, p. 11.

⁵⁶ S. Lupo, 1986. *Il Maxiprocesso*, tratto da *Novecento italiano*, Laterza, Roma-Bari 2008, pp. 191 ss.; E. Bruti Liberati, *Magistratura e società nell'Italia repubblicana*, Laterza, Bari, 2018, pp. 181 ss.

⁵⁷ Un quadro d'insieme è offerto da S. Aleo, *Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 63 ss., nonché V. Grevi, *Sistema penale e leggi dell'emergenza: la risposta legislativa al terrorismo*, in *La prova delle armi*, a cura di G. Pasquino, il Mulino, Bologna, 1984, pp. 17 ss.

⁵⁸ Si veda, M. Galfré, *La guerra è finita. L'Italia e l'uscita dal terrorismo 1980-1987*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 221 ss.

per la decisione. Venne emanato per queste ragioni un provvedimento legislativo *ad hoc*: la c.d. Legge Mancino-Violante, derivante dalla fusione di due autonomi progetti. Mediante l’inserimento dell’art. 466-*bis* nel codice del 1930, oramai al tramonto, si raggiunse l’obiettivo dichiarato di reagire a comportamenti dei difensori e di assicurare speditezza ed efficienza alle fasi finali del dibattimento del “Maxi-processo”.

L’intervento legislativo alimentò nuovamente un fortissimo dibattito pubblico, con la denuncia di gravi violazioni delle garanzie difensive che contemplavano il diritto degli avvocati di volgere a favore degli assistiti tutte le prerogative processuali offerte dal sistema, compreso lo sfruttamento di strumenti dilatori⁵⁹.

Da altra angolazione non si mancò di osservare la necessità di evitare che le garanzie del rito penale potessero essere «furbescamente usati» contro il processo con l’intento di ritardarne o arrestarne il fisiologico svolgimento⁶⁰.

La questione porrà sul tappeto il tema della visione strumentale del rito penale cui saranno attribuite sempre maggiori – quanto anomale – finalità di lotta alla criminalità organizzata, facendo emergere pure la contrastante spinta verso un garantismo “plurimo”, orientato cioè non solo dai diritti dell’imputato ma anche da quelli della persona offesa e dell’intera collettività⁶¹.

Durante il periodo successivo all’entrata in vigore del nuovo codice di rito, un’importantissima azione di cucitura dell’apparato normativo assai sfilacciato di “doppio binario” sarà svolta da Giovanni Falcone, nel frattempo transitato presso l’ufficio legislativo del Ministero di giustizia. Egli, infatti, riuscirà a porre le basi per una prima regolamentazione organica della legislazione premiale, nonché per la istituzione di una super-procura antimafia nazionale.

La legislazione eccezionale fu poi tragicamente enfatizzata dal d.l. n. 8 giugno 1992, n. 306 conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356 a seguito alle stragi di Capaci e di Via

⁵⁹ Ricostruiva il dibattito, P.P. Rivello, *Presupposti e finalità dei «nuovi» artt. 466 bis e 475 n. 5 bis c.p.p. 1930*, in *Lecture dibattimentali e maxi processi*, a cura di G. Conso, Milano, Giuffrè, 1989, pp. 19 ss. Segnalavano le compromissioni delle garanzie costituzionali della difesa, P. Ferrua, *I maxiprocessi e la l. 17 febbraio 1987 n. 29*, in *Cass. pen.*, pp. 1662 ss.; M. Pisani, *Ostruzionismo processuale ed autorità dello Stato*, in *Indice pen.*, 1986, p. 707.

⁶⁰ V. Grevi, *Legge «Mancino-Violante» e giurisprudenza della Corte europea*, in *Quad. giust.*, 1987, n. 71, pp. 1 ss.

⁶¹ Per questa notazione F. Gianniti, *Introduzione allo studio interdisciplinare del processo penale*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 110; cfr. altresì F. Colao, *Caratteri originari e tratti permanenti del processo penale dal codice «moderatamente liberale», al codice «fascista», al «primo codice della Repubblica»*, in *Giustizia penale e politica in Italia tra Otto e Novecento. Modelli ed esperienze tra integrazione e conflitto*, a cura di F. Colao-L. Lacchè-C. Storti, Giuffrè, Milano, 2015, pp. 181 ss.

D'Amelio che trascinarono il Paese in una gravissima crisi politico-istituzionale⁶².

Il massiccio e articolato pacchetto di riforme sostanziali e processuali volte al contrasto del fenomeno mafioso si accompagnò alla generalizzata applicazione dell'art. 41 -*bis* della legge di ordinamento penitenziario e alla riapertura delle carceri di massima sicurezza, improntando sempre più il modello generale alla logica pervasiva del "diritto penale del nemico"⁶³ e strutturando un vero e proprio sottosistema differenziato⁶⁴.

4. Pentimento e disarticolazione dell'associazione

La linea di continuità tratteggiata tra terrorismo e mafia mostra il suo acme sul versante della collaborazione processuale, interessando in particolare: l'espansione e il consolidamento del diritto premiale; il regime probatorio delle dichiarazioni rese dai coimputati o dagli imputati di reato connesso durante le indagini; l'evoluzione dei criteri di valutazione della chiamata di correo.

Soffermandoci anzitutto sui profili più intimamente legati al premio per la collaborazione, potrebbe addirittura affermarsi che siano state le vicende storiche appena descritte a rendere parte strutturale del nostro sistema penale il diritto premiale attraverso il prisma dell'eccezionalità della lotta al terrorismo, prima, e del contrasto alla mafia, poi.

Una tendenza che ha esposto l'intero modello a critiche feroci: originariamente si stentavano infatti a individuare nel premio le dimensioni tradizionali della pena, segnalando come la presenza di fattispecie basate sulla confessione utile alla giustizia realizzasse vere e proprie forme di regressione inquisitoria del processo penale⁶⁵. Af-

⁶² S. Lupo, *Antipartiti*, Donzelli, Roma, 2014, p. 177.

⁶³ L. Ferrajoli, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Laterza, Roma-Bari, 2008, pp. 858 ss.; M. Sbriccoli, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 104; W. Hassemer, *Perché punire è necessario. Difesa del diritto penale*, trad. it., note e cura di D. Siciliano, il Mulino, Bologna, 2012, p. 107.

⁶⁴ Il tema della compatibilità sistematica del "doppio binario" è fortemente dibattuto: M. Donini, *Mafia e terrorismo come "parte generale" del diritto penale*, cit., pp. 11 ss.; P. Gaeta, *Il "processo di criminalità organizzata" tra frammenti di norme e Corte di cassazione*, in *Cass. pen.*, 2017 pp. 3016 ss.; R. Orlandi, *L'emergenza figlie delle garanzie? Riflessioni intorno alle norme e alle pratiche di contrasto alla mafia e al terrorismo*, in <https://discrimen.it>, 29 maggio 2019, pp. 9 ss.

⁶⁵ T. Padovani, *"Premio" e "corrispettivo" nella dinamica della punibilità*, in *La Legislazione premiale. Atti del Convegno in ricordo di Pietro Nuvolone*, Giuffrè, Milano, 1987, p. 60; G. Amarelli, *Prospettive evolutive della non punibilità tra tecniche da abbandonare e tecniche da valorizzare*, in *Quad. scienze penal.*, 2005, pp. 37 ss.

fermazione non del tutto veritiera se si pensa che il caso Rudd, riportato come primo del genere dai repertori giurisprudenziali inglesi e nordamericani e risalente al 1775, riconosceva l'immunità del teste di accusa⁶⁶, confermando così la piena compatibilità dell'apporto collaborativo con le logiche garantistiche del rito accusatorio.

È tuttavia indubbio che la concezione inquisitoria sia stata esaltata dalla stessa morfologia dei processi contro i terroristi e contro i mafiosi, correi confessanti con i quali si "scende a patti" pur di combattere il crimine organizzato; allo stesso tempo il collegamento con la criminalità organizzata ha conferito al modello premiale una sorta di legittimazione sistemica.

Superando gli istituti del codice Rocco che prevedevano attenuazioni di pena o non punibilità per condotte susseguenti al reato⁶⁷ e guardavano alla reintegrazione del bene offeso che richiedeva un comportamento speculare e antitetico rispetto a quello punito, le ipotesi premiali speciali mostrarono da subito la loro eccentricità rispetto al piano dell'offesa⁶⁸. Esse apparivano indeterminate e difettavano soprattutto del carattere della controfattualità che incideva anche sulla proporzione tra fatto e pena. Per queste ragioni il diritto penale della collaborazione veniva visto come l'anticamera di un diritto della personalità o di un diritto a misura d'autore che implicava un mutamento del concetto di danno o di pericolo, con l'emergere di categorie diverse. L'offesa si riferiva infatti a realtà criminali più complesse implicando legami, complicità, reciproche connessioni, che, oltre agli schemi dell'associazione criminosa, trovavano espressioni giuridiche nella categoria delle finalità, fossero esse finalità di terrorismo, di eversione o finalità mafiose.

Questi *tópōi* assunsero uno sfogo alluvionale nella locuzione «criminalità organizzata» entrata nel linguaggio legislativo nel d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. in l. n. 6 febbraio 1980, n. 15 (c.d. Legge Cossiga) e poi incistatasi nel modello generale⁶⁹.

Le successive fattispecie premiali modellarono un concetto nuovo di lesione

⁶⁶ E. Amodio, *La testimonianza del coimputato nell'esperienza di common law: modelli premiali, prassi negoziali e collaborazione coatta*, in *La Legislazione premiale*, cit., p. 191.

⁶⁷ A. Bernardi, *Dissociazione e collaborazione nei delitti con finalità di terrorismo*, in *Quest.giust.*, 1982, pp. 1 ss., si soffermava sulle ipotesi di sicuro ravvedimento operoso disseminate nel codice.

⁶⁸ T. Padovani, *La soave inquisizione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1981, II, p. 529.

⁶⁹ Nel codice di rito la locuzione «criminalità organizzata» si rinviene per esempio nell'art. 54-ter c.p.p. in materia di contrasto tra pubblici ministeri; nell'art. 90-*quater* comma 1 c.p.p. in tema di valutazione della vulnerabilità della vittima; nell'art. 274 comma 1, lett. c) c.p.p. in tema di pericolo di reiterazione del reato; nell'art. 371-*bis* comma 3, lett. c) c.p.p. in tema di prerogative del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; nell'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., comma 1, lett. a), in materia di priorità per la formazione dei ruoli di udienza e trattazione del processo.

penale, empiricamente fondato sulle realtà criminali, per cui saranno i contesti malavitosi a determinare la latitudine dei comportamenti collaborativi; per converso, la connotazione associativa recepirà in forme giuridiche dimensioni criminali mutevoli e cangianti.

In queste dinamiche, un altro “punto di intersezione” nelle strategie di contrasto alla mafia e al terrorismo è ravvisabile nella correlazione tra premialità e disarticolazione dell’associazione. L’esordio premiale con la l. 14 ottobre 1974, n. 497 operò molti innesti sull’art. 630 c.p., incentivando la liberazione del sequestrato senza che venisse pagato il riscatto mediante sconti di pena per il sequestratore che vi si adoperasse guardando all’insieme di comportamenti speculari e antitetici rispetto all’offesa classicamente configurata. All’indomani del delitto Moro l’introduzione del sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione⁷⁰ – modello della fattispecie comune di sequestro estorsivo – intendeva premiare il terrorista dissociato che si adoperava per la liberazione del sequestrato. La premialità non limitava a rivolgersi a chi teneva un comportamento che era l’esatto contrario dell’azione tipica, ma richiedeva pure un ravvedimento all’interno di un reato plurisoggettivo con l’evidente obiettivo di compensare soltanto chi disarticolasse l’organizzazione, per cui dallo stesso comportamento del sequestratore-pentito potevano derivare conseguenze giuridiche diverse. Colui il quale si muoveva dentro un’organizzazione poteva infatti mirare all’ottenimento dell’attenuante, mentre il sequestratore “solitario” non avrebbe ottenuto riduzioni di pena, a dispetto di qualunque idea retributiva egualitaria. Ciò spiega l’intervento correttivo della Consulta nel 1984, con una sentenza interpretativa di rigetto⁷¹, al fine di riconoscere l’attenuante anche all’agente unico, che non mutò tuttavia il “cuore” del modello premiale, mirato indubbiamente a realizzare un’implosione dall’interno delle strutture organizzate in maniera funzionale all’ottenimento del premio.

La chiamata di correo, istituto processuale generale, cominciò inoltre ad assumere rilevanza decisiva ai fini della concessione dei benefici previsti⁷². Le descritte misure furono implementate dalla l. 29 maggio 1982, n. 304 per la difesa dell’ordinamento costituzionale. Alla chiamata in reità fu attribuita rilevanza ai fini della concessione dell’attenuante con conseguente riduzione di pena nei confronti di

⁷⁰ La l. 18 maggio 1978, n. 59 di conversione del d.l. 21 marzo 1978, n. 59 introdusse l’art. 289-*bis* c.p.

⁷¹ C. cost., 16 maggio 1984, n. 143, in *Cass. pen.*, 1984, p. 1902.

⁷² Ci si riferisce agli artt. 3 e 4 d.l. 15 dicembre 1979 n. 625, conv. in l. 6 febbraio 1980, n. 15 (c.d. Legge Cossiga).

chi teneva uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, primo e secondo comma, rendendo piena confessione di tutti i reati commessi e aiutando l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità ovvero forniva comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso. Il quadro normativo si completò con la l. 18 febbraio 1987, n. 34 con la quale si attribuì rilievo alla dissociazione, per cui non risultava altrettanto importante l'apporto probatorio.

Con riguardo ai fatti di "mafia", già la l. 30 dicembre 1980, n. 894, letta in continuità con le previsioni della legge Cossiga, prefigurava un rilevante punto di allineamento nella lotta alla mafia e al terrorismo. Si registrò infatti una significativa svolta mediante due possibili forme di collaborazione: l'adoperarsi per evitare che l'attività delittuosa venisse portata a conseguenze ulteriori, e la vera e propria collaborazione processuale sotto forma di aiuto nella «raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti»⁷³. Se la prima ipotesi era chiaramente ampliativa delle condotte di ravvedimento, è soprattutto con la seconda fattispecie che prese consistenza il diritto premiale perché il legislatore non si soffermò solo sulla sfera oggettiva del delitto, ma ne estese i confini soggettivi andando alla ricerca di altri colpevoli. La riferibilità di queste disposizioni al versante della criminalità organizzata accese però un vivacissimo dibattito dogmatico e applicativo: l'ampliamento della normativa premiale, rivelatasi carta vincente per il terrorismo, in modo non altrettanto agevole parve adattarsi al contrasto al fenomeno mafioso. Anzi, qui si avvertì più fortemente il rischio che elevando la collaborazione processuale a tecnica di indagine privilegiata il legislatore riversasse sul giudice compiti di lotta e finisse per trattare la punibilità come merce di scambio⁷⁴. Si segnalavano anche profonde differenze tra l'abiura del terrorista e quelle dei mafiosi o dei camorristi: in questi ultimi fenomeni, «l'autodafé scade a farsa dialettale guastando l'atto scenico complementare al lavoro istruttorio», poiché mafia e camorra non escludono lo Stato, anzi lo presuppongono «standovi immerse da grasse parassite; e una simbiosi così incarnata sfida qualunque sonda inquisitoria»⁷⁵.

⁷³ Per un'ampia ricostruzione della tematica C. Ruga Riva, *Il premio per la collaborazione processuale*, Giuffrè, Milano, pp. 25 ss.

⁷⁴ T. Padovani, "Premio" e "corrispettivo" nella dinamica della punibilità, cit., p. 62

⁷⁵ F. Cordero, *Contratto penale e giustizia amministrata*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 112, si soffermava criticamente sull'«esorcismo allestito nella legge 29 maggio 1982». Secondo l'autore, se po-

Non mancarono tuttavia tentativi dottrinari, altrettanto autorevoli, di conferire legittimazione dogmatica alle disposizioni premiali e alla loro proiezione probatoria. La rottura dell'omertà come dato capace di ridimensionarne la potenza delle strutture organizzative⁷⁶ parve utile a giustificare le «disposizioni speciali in risposta a speciali emergenze»: l'*Ermittlungsnotstand* imponeva infatti una sorta di convivenza forzata con il pentimento processuale⁷⁷.

Era tuttavia indubbio che la valenza premiale, implicita nella struttura del sistema sanzionatorio, poteva essere tanto più valorizzata quanto meno la si usasse come strumento di pressione inquisitoria, quanto più si rispettasse, cioè, la logica della commisurazione della pena che esprime la valutazione e la risposta *ex post* ai comportamenti autonomi dell'imputato.

Su questo fronte giocò un grosso contrappeso la spinta dell'opinione pubblica fortemente reiettiva verso l'apporto dei correi anche a seguito delle polemiche sviluppatesi nel Caso Tortora⁷⁸ e della visione negativa fortemente ideologizzata dello stesso Tommaso Buscetta: l' "infame" per antonomasia, il soggetto di rottura e frammentazione del dato valoriale omertoso caratteristico della mafia⁷⁹.

Tale sostrato politico-culturale ritarderà l'adeguamento normativo della disciplina premiale.

Un mutamento, seppure incompleto e parziale, su questo versante si ebbe nell'art. 2 della l. 15 novembre 1986 n. 486, disp. di coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa che introdurrà l'art. 1-ter del d.l. 6 settembre 1982 n. 629 conv. in l. 12 ottobre 1982 n. 726, al comma 3 di esso, attribuendo all'Alto Commissario la possibilità di adottare o fare adottare dalle autorità competenti misure di protezione dei pentiti e dei loro familiari. Successivamente, ulteriori disposizioni furono dettate dalla l. 15 novembre 1988, n. 486 che conferì all'Alto commissario della lotta alla mafia il potere di mettere in campo, anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria, le misure valenti ad assicurare l'incolumità delle persone esposte.

Anche la Consulta fornì il suo apporto culturale al percorso riconoscendo, sep-

teva avere un senso «l'abiura» imposta dall'art. 1, era un «autodafé» la piena confessione richiesta dagli artt. 2 e 3 della stessa legge al fine di raccogliere prove.

⁷⁶ C.A. Dalla Chiesa, *Gli aspetti sociali del pentitismo*, in *Stato e mafia oggi*, Suppl. a *Dem. dir.*, 1985, pp. 100 ss.

⁷⁷ D. Pulitanò, *Tecniche premiali tra diritto e processo penale*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 100.

⁷⁸ A. Spataro, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 279, confutava le campagne di denigrazione dei collaboranti.

⁷⁹ Un più ampio inquadramento della complessa figura è offerto da S. Lupo, *La mafia. Centosessantanni di storia*, Donzelli, 2018, spec. pp. 315 ss.

pure con riguardo alle associazioni eversive, che la sconfitta operativa dell'eversione era «maturata soprattutto grazie alle informazioni fornite dai pentiti»⁸⁰.

Nel 1990, la normativa in materia di stupefacenti⁸¹ segnò un'ulteriore espansione del diritto premiale che si emancipò dalla offensività tradizionale mirando, tanto per il delitto di traffico quanto per quello di associazione, alla «sottrazione di risorse (rilevanti o) decisive per la commissione dei delitti». La collaborazione allargò l'orizzonte oltre il reato commesso dal collaborante, invadendo lo spazio dei crimini ulteriori rispetto alla sua attività delittuosa⁸².

Fu, però, grazie all'impulso fondamentale di Giovanni Falcone – nel frattempo approdato all'ufficio legislativo del ministero – che il diritto premiale trasmigrò a pieno titolo nell'apparato di strumenti di “contrasto” alla mafia. La collaborazione processuale fu richiesta per la «ricostruzione dei fatti» – locuzione fluida e omni-comprendiva – e per la «individuazione e la cattura» non più dei soli concorrenti, ma «degli autori dei reati»⁸³. Il dato significativo è che la collaborazione abbracciò tutto l'universo criminale.

Il descritto percorso evolutivo culminò successivamente nella l. 25 marzo 2001 n. 45, attraverso la prima riforma realmente organica di settore idonea a superare il trentennale *deficit* di regolamentazione normativa.

Nella l. n. 45 del 2001 il parametro utile a commisurare il nuovo livello di interesse dello Stato è quello della protezione da accordare al collaboratore, per la quale viene richiesto un contributo di notevole importanza rispetto alle strutture delle organizzazioni criminali. Ulteriori condizioni per ottenere protezione sono rappresentate dalla novità o dalla completezza delle dichiarazioni che vengono rese dal collaboratore⁸⁴: il riferimento alle strutture perde dunque valore prescrittivo con uno spostamento dell'interesse dalle associazioni alle organizzazioni⁸⁵. Quest'ultimo concetto assurge dunque a rango legislativo, riflettendo l'insufficienza della struttura associa-

⁸⁰ Cfr. C. cost., 13 luglio 1989, n. 396, in *Foro it.*, 1991, I, p. 2951.

⁸¹ Si allude alla l. 26 giugno 1990, n. 162, le cui norme premiali sono leggibili negli artt. 73 comma 7 e 74 comma 7 del Testo unico sugli stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).

⁸² Cass., sez. VI, 30 marzo 1994, Bozzi, in *CED Cass.*, n. 199517, riteneva che «la norma attribuisce rilevanza ad ogni altra attività di collaborazione idonea alla sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti, pur privi di collegamento diretto con quello proprio dell'agente».

⁸³ Si allude, in particolare, all' art. 8 l. 12 luglio 1991, n. 203 di conversione del d.l. 13 maggio 1991, n. 143.

⁸⁴ Si veda l'art. 9 comma 3 l. 15 marzo 1991, n. 82 (di conversione del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8) come modificato dalla l. n. 45 del 2001.

⁸⁵ Cass., sez. I, 14 novembre 1980, Capigatti, in *CED Cass.*, n. 147952.

tiva a cogliere tutte le mutazioni offensive del crimine organizzato.

Altrettanto significativa la necessità che il collaboratore fornisca tutte le informazioni in suo possesso, ricostruendo i fatti di cui è a conoscenza e offrendo le notizie che servono per la cattura degli autori dei vari delitti conosciuti.

La necessaria “globalità” della collaborazione rappresenta il diretto precipitato criminologico di tutte le esperienze sino ad allora maturate nel contrasto al terrorismo e alla mafia: in effetti il correo che riferisce moltissimi fatti delittuosi consegna al processo la certezza di esser punito e il dubbio che saranno puniti i propri complici; questa dimensione ha consacrato a livello normativo il dato esperienziale che impone già in sede di primissima verbalizzazione delle dichiarazioni del collaborante una completa enunciazione dei contenuti conoscitivi.

La norma contenuta nell’art 16-*quinquies* della l. n. 45 del 2001 disciplinante il verbale illustrativo della collaborazione dimostra l’inclusione delle prassi esperienziali nelle logiche legislative. L’atto iniziale d’accusa deve infatti contenere tutte le informazioni criminali che il collaboratore conosce, documentandone l’esistenza e condizionando la concessione delle attenuanti speciali, nonché decretando la perdita dei benefici ottenuti nel caso di collaborazioni parziali.

Per la verità, attraverso l’art. 16-*quater* della l. 45 del 2001 il legislatore era in origine pervenuto a un’infelice commistione tra la tempistica della collaborazione, l’utilizzo processuale dei *dicta* successivi ai 180 giorni e il premio⁸⁶, ma la pericolosa correlazione è stata successivamente disinnescata dalle Sezioni Unite⁸⁷, chiamate a contemperare il regime temporale delle dichiarazioni con la massima affermazione del contraddittorio dibattimentale. In questo senso, le dichiarazioni rese dal pentito oltre il termine semestrale sono pienamente utilizzabili, anche se nuove, appunto perché prevale la *sedes* massimamente garantita di formazione della prova.

Segni tematici dell’evoluzione storica della normativa processuale correlata al contrasto dei fenomeni criminali organizzati sono rinvenibili pure nell’utilizzo dibattimentale delle dichiarazioni pregresse rese dal collaboratore durante le indagini e non confermate nel corso del dibattimento. In questo campo gli interventi legislativi e gli adattamenti giurisprudenziali hanno segnato profondamente e palesemente

⁸⁶ V. infra, § 5, lett. b). Sia consentito rinviare a P. Maggio, *Il verbale della collaborazione giudiziale*, in *Il “doppio binario” nell’accertamento dei fatti di mafia*, a cura di A. Bargi, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 632 ss.; M. Fumu, *Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, tra velleità di riforma e resistenze del sistema*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 2910.

⁸⁷ Cass., sez. un., 25 settembre 2008, n. 1149, Magistris, in *Cass. pen.*, 2009, p. 2278; Cass., sez. un., 25 settembre 2008, Correnti, in *Riv. pol.*, 2009, p. 698.

la storia del codice riformato⁸⁸.

La preoccupazione, del resto, era stata già avvertita riguardo ai fenomeni terroristici, sin dal noto caso Fioroni, in cui il collaboratore che aveva concorso con le sue dichiarazioni a supportare la tesi accusatoria, uscendo dal carcere nel 1982, si era poi sottratto al confronto con gli accusati. In tale direzione il correttivo del contraddittorio con l'accusato rappresentava nella visione del codice del 1988 un fattore di controbilanciamento garantistico rispetto all'utilizzo delle dichiarazioni rese dal correo in sede di indagine⁸⁹.

La polemica mai sopita si trasformò in un vero e proprio scontro istituzionale⁹⁰ riesplodendo violentemente proprio con riguardo ai rischi di perdita di valore delle dichiarazioni dei pentiti dopo la l. 7 agosto 1997, n. 267 che modificò l'art. 513 c.p.p. nella direzione di una sostanziale inutilizzazione dell'apporto dei correi silenti; il contrario orientamento riespresso dalla Corte costituzionale⁹¹ originò un ulteriore dibattito che avviò il processo di riforma culminato nella riscrittura dell'art. 111 Cost. e nell'emanazione della l. 1 marzo 2001, n. 63⁹².

In esito a questo articolato percorso da un canto si è riconosciuto il diritto dell'accusato al confronto con il proprio accusatore, dall'altro si è cristallizzata un'importante eccezione al contraddittorio attraverso la generalizzazione della massima d'esperienza maturata nei processi di mafia dell' «inquinamento probatorio»⁹³. Dall'assunzione della veste di testimone seppure assistito da parte dell'imputato di reato connesso è disceso infatti non solo l'obbligo di rispondere sul fatto altrui, ma anche quello di dire la verità. Il dato più problematico è tuttavia rappresentato dalla difficoltà di distinguere tra fatto proprio e fatto altrui nell'intrico narrativo delle propalazioni, cui fanno in qualche modo da *pendant* la possibilità della revisione della sentenza e, soprattutto, la revocabilità dei benefici penitenziari e del programma di protezione, rivelatisi strumenti di deterrenza molto efficaci. A ciò si è aggiunto il

⁸⁸ P. Ferrua, *Il "giusto processo"*, Zanichelli, Bologna, 2009, pp. 11 ss.

⁸⁹ Cfr. G. Giostra, *Valori ideali e prospettive metodologiche del contraddittorio in sede penale*, in *Pol. dir.*, 1986, n. 1, p. 13 ss.; D. Siracusano, *Introduzione*, in *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata*, Milano, 1999, p. 25;

⁹⁰ La successione di decisioni della Consulta e di interventi normativi è approfonditamente analizzata da A. Scaglione, *Dichiarazioni procedurali e giusto processo*, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 5 ss.

⁹¹ C. cost., 2 novembre 1998, n. 361, in *Cass. pen.*, 1999, p. 431.

⁹² Per una più completa ricostruzione E. Amodio, *Verso una storia della giustizia penale in età moderna e contemporanea*, in *Diritti individuali e processo penale nell'Italia repubblicana*, cit., p. 343.

⁹³ Cfr. P. Ferrua, *Il contraddittorio tra declino della legge e tirannia del diritto vivente*, in *Le erosioni silenziose del contraddittorio*, a cura di D. Negri-R. Orlandi, Giappichelli, Torino, 2017, p. 17 ss.; volendo, P. Maggio, *Il correo narrante, tra diritto e storia*, in *Juris antiqui historia*, 2011, n. 3, pp. 63 ss.

consolidamento sul piano processuale della richiamata possibilità di un recupero delle dichiarazioni rese durante le indagini, laddove si dimostri l'azione intimidatoria svolta a monte⁹⁴.

5. Le costanti (e le variabili) della collaborazione processuale: a) – *l'interrogatorio come dialogo*

Il quadro sinora tratteggiato conferma la possibilità di scorgere perfettamente nello specchio della storia delle grandi inchieste giudiziarie in tema di terrorismo, prima, e di mafia, poi, l'evoluzione normativa e giurisprudenziale della chiamata di correo.

La situazione normativa deficitaria negli anni '70 '80 e '90 aveva anzitutto accentuato la relazione fideistica tra pentito e magistrato inquirente: si trattava di un "innamoramento" – a volte pericoloso – che poteva indurre, da un lato, il magistrato ad allentare la morsa nella ricerca dei riscontri del narrante considerato altamente attendibile⁹⁵ e, dall'altro lato, poteva spingere i collaboratori ad instaurare rapporti esclusivi e fiduciari con gli inquirenti dagli esiti fortemente drammatici (come dimostrerà più tardi il suicidio di Rita Atria a seguito l'eccidio di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta).

Nel descritto quadro unitario del contrasto ai due fenomeni criminali le simmetrie si fanno ancor più evidenti ove si provi ad accostare il pentimento del capo storico delle Brigate rosse, Patrizio Peci, con quello di Tommaso Buscetta, mafioso di calibro, portatore di un sapere innovativo in tema di mafia.

La collaborazione di Peci, gestita personalmente da Caselli e Dalla Chiesa, ha rappresentato senza dubbio l'inizio del declino del terrorismo stesso: «in estrema sintesi – ricorderà Caselli – Peci offrirà la *password* per entrare nei segreti delle Br, il grimaldello per smontarli»⁹⁶.

A sua volta Giovanni Falcone, nella difficile decifrazione del pentimento di

⁹⁴ Sulla complessità dell'operazione di recupero probatorio delle dichiarazioni pregresse in questa tipologia di processi si sofferma M. Busetto, *Il contraddittorio inquinato*, Cedam, Padova, 2009, pp. 114 ss. Per una visione convenzionalmente orientata P. Moscarini, *Il silenzio dell'imputato sul fatto proprio secondo la Corte di Strasburgo e nell'esperienza italiana*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 6 11 ss.

⁹⁵ Il rischio è adombrato da E. Fassone, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, Cedam, Padova, 1992, p. 135.

⁹⁶ G. Licciardi, *Macchie rosse*, Nda, Rimini 2014, p. 151 ss.

Tommaso Buscetta, sfrutterà in modo pienamente consapevole lo stesso paradigma. Così come Peci era stato il grimaldello che aveva consentito di scardinare le brigate rosse, l'architrave del Maxi-processo sarà infatti costituito dalle deposizioni di Tommaso Buscetta. Non sorprende perciò che il giudice siciliano utilizzi una metafora analoga a quella che Caselli aveva riferito a Peci, attribuendo al collaboratore il merito della decodifica del linguaggio e del codice mafiosi⁹⁷.

Intervenendo a un convegno nel 1986, il giudice siciliano mostrerà una assoluta comunanza di vedute con i colleghi "del Nord" impegnati nelle istruttorie terroristiche rispetto al necessario ricorso ai correi per sgretolare dall'interno il fenomeno associativo⁹⁸.

Analoga, purtroppo, fu anche la manovra di screditamento e svalutazione mediatico-giudiziaria subita dall'apporto dei correi: basti pensare all'eco suscitata dalle dichiarazioni di Carlo Fioroni ai danni di Toni Negri, alle polemiche legate al processo per l'omicidio di Walter Tobagi⁹⁹ nonché all'ancora più eclatante *affaire* Enzo Tortora.

La campagna dai connotati etici e politici a danno dei correi determinò perdita di consenso sociale per l'azione svolta dalla magistratura giungendo a una vera e propria delegittimazione dell'attività giudiziaria.

Molti dubbi si cominciarono ad addensare sui metodi di indagine prospettando cicliche intersezioni tra vertici dello Stato e gruppi criminali, prepotentemente tornate alla ribalta nel processo sulla cd. Trattativa Stato-Mafia¹⁰⁰.

Nonostante queste diffidenze di fondo e l'esistenza di molteplici elementi problematici nell'utilizzo dei correi, la gestione della collaborazione processuale dei "pentiti" di terrorismo e di mafia dimostra uno dei suoi massimi allineamenti nell'utilizzo assolutamente concorde dell'interrogatorio come dialogo.

⁹⁷ G. Falcone, *Cose di Cosa nostra*, Rizzoli, Milano 1991, p. 41, affermerà: «Buscetta ci ha dato una chiave di lettura essenziale, un linguaggio, un codice. È stato per noi come un professore di lingue che ti permette di andare dai turchi senza parlare a gesti».

⁹⁸ Cfr. G. Falcone, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 230, a proposito della necessaria introduzione di una legislazione premiale, ispirata al modello degli Stati Uniti. Un'interpretazione attualizzante è offerta da G. Fiandaca, *Una rilettura degli scritti di Giovanni Falcone nel decennale della strage di Capaci*, in *Foro it.*, 2002, V, c. 201. Altresi, A. Spataro, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 276, p. 280.

⁹⁹ B. Tobagi, *Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre*, Einaudi, Torino, 2009, p. 123.

¹⁰⁰ G. Fiandaca-S. Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 92 ss. La sentenza del giudizio di primo grado sulla "Trattativa stato-mafia", del 24 luglio 2018, è leggibile in www.penalecontemporaneo.it; per un commento, G. Fiandaca, *La trattativa Stato-mafia*, cit. p. 2182.

Spesso infatti è proprio il «dialogo» tra l'inquirente e l'imputato a porre in evidenza le ragioni, anche di ordine morale per le quali il secondo decida di percorrere la strada della collaborazione con la giustizia. Le motivazioni individuali sono attratte dalla prospettiva di vantaggi in termini di riduzione di pena e di trattamento carcerario oltre che di sicurezza e di protezione dell'incolumità personale. Non mancano ragioni abbiette di rancore odio o sentimenti di vendetta differenti nei due contesti criminali in analisi: i terroristi "pentiti" vivevano la crisi del sistema valoriale che li aveva indotti a sacrificare la vita propria o altrui in nome del sovvertimento del modello di Stato. Il loro pentimento rappresentava la reazione al crollo di quel sistema di valori, la denuncia del fallimento della sperata rivoluzione, la revisione critica dell'attività svolta in precedenza.

I mafiosi collaboranti conservavano invece la loro identità mafiosa, ma avendo visto intorno a sé cadere familiari ed amici sentivano in pericolo la loro vita e volevano «dalla parte della legge trovare vendetta e riparo»¹⁰¹.

La visione offerta dalla dottrina processualistica in proposito risentiva dello stereotipo criminologico in cui emergeva il fallimento del progetto verso cui si era in precedenza orientato il terrorista e guardava alla collaborazione come unica possibilità di redenzione umana¹⁰². L'inquisito, facendosi collaboratore di giustizia, diventava infatti organico all'investigazione e forniva un contributo pratico alla conoscenza dei fatti¹⁰³.

Nell'*incipit* del primo verbale reso da Peci questi concetti emergono con evidenza: «collaboro perché non ci credo più, collaboro per fermare questa fabbrica di morte, collaboro anche perché il generale Dalla Chiesa mi ha detto che è in cantiere una legge per aiutare chi si pente a ricostruirsi una vita»¹⁰⁴. Egli si pente infatti a seguito della frattura profonda nel gruppo delle B.R. determinata dalla decisione di uccidere A. Moro.

In assoluta specularità Giovanni Falcone tenderà a sottolineare la rilevanza del contributo offerto da Buscetta sottolineando di avere stabilito un contatto umano con il collaboratore e di avere appreso da lui un linguaggio utile a decodificare la segretezza dei codici criminali: « egli, mafioso di vecchio stampo, si era reso conto che i principi ispiratori di Cosa nostra erano stati irrimediabilmente travolti dalla bieca ferocia dei suoi nemici....non aveva più senso prestare ossequi alle regole di

¹⁰¹ L. Sciascia, *Buscetta, la piuma e il piombo*, in *Il corriere della sera*, 18 aprile 1986.

¹⁰² G. Mosconi, *Lo stereotipo del terrorista pentito*, in *Critica dir.*, 1982, p. 71; F. Misiani, *Il pentimento coatto*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, cit., p. 108.

¹⁰³ O. Dominiononi, *La valutazione delle dichiarazioni dei pentiti*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 182.

¹⁰⁴ L'interrogatorio è riportato da R. Alfonso, *Chiamata di correo, nel contesto del terrorismo politico e nell'ambito delle associazioni criminali*, cit., p. 51.

un'organizzazione in cui egli non credeva, non aveva più senso tenere fede alla legge dell'omertà»¹⁰⁵.

Nelle deposizioni di Peci e Buscetta risaltano sia il tratto peculiare e comune della rottura dell'omertà come elemento di ridimensionamento dell'associazione sia l'aspetto dialogico con l'inquirente.

Altri elementi appaiono, invece, fortemente differenti nelle collaborazioni di terroristi e mafiosi. Diforme, per esempio, è il legame con la famiglia: per i terroristi il pentimento significava riallacciare il nesso con il gruppo sociale ed umano di riferimento, mentre per i mafiosi la collaborazione contribuiva a recidere in via definitiva tale legame¹⁰⁶. Totalmente diversi erano pure i ruoli rivestiti dalle donne nelle due organizzazioni criminale nonché il rilievo numerico delle donne pentite¹⁰⁷, data la scarsa rilevanza di collaboratori di giustizia-donne all'interno della mafia¹⁰⁸.

5. – b) *l'approccio al "pentito"*

A ulteriore conferma della interlocuzione profonda tra le intelligenze e le esperienze dei magistrati impegnati nel contrasto al terrorismo e alla mafia possono essere richiamate le mappature concettuali di approccio al pentito. Cesare Castellani e Elvio Fassone, in materia di terrorismo, e Giovanni Falcone, in tema di mafia, designarono coordinate assolutamente sovrapponibili.

Castellani, giudice del Tribunale di Torino, tenterà quello che lui stesso definisce un «ritorno alle carte» ricostruendo i nodi processuali del pentitismo che gli consentirà di mettere in evidenza l'incidenza percentuale della chiamata in alcuni accertamenti. In questo ambito emergerà l'abbandono dell'esclusivo utilizzo del criterio

¹⁰⁵ In questi espressi termini l'ordinanza di rinvio a giudizio del primo Maxi-processo (pubblicata integralmente in *Mafia. L'atto d'accusa dei giudici di Palermo*, loc. cit.) riprodotta da D. Pulitano, *Tecniche premiali tra diritto e processo penale*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 90.

¹⁰⁶ P. L. Vigna, *La gestione giudiziaria del pentito, problemi deontologici, tecnici, e psicologici*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo*, cit., pp. 154 ss.

¹⁰⁷ Nelle fattispecie di eversione armata, rispetto a 100 imputati, si registrò il pentimento circa 13 donne e 25 uomini (tra le terroriste pentite più famose si annoverano Mara Aldovrandi, Giulia Borrelli, Silveria Russo, Grazia Grena, Susanna Ronconi).

¹⁰⁸ Stando ai dati della *Relazione al Parlamento sulle Speciali Misure di Protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione*, relativi al 2016 e consultabili sul sito www.poliziadistato.it, su 293 collaboratori di giustizia appartenenti a Cosa Nostra, solo 12 sono donne. Ciò, tuttavia, non vuol dire che nei processi di mafia non siano emersi personaggi al femminile come Serafina Battaglia o Felicia Bartolotto Impastato (S. Lupo, *Storia della mafia*, Donzelli, Roma, 2004, pp. 301 ss.).

della attendibilità dal punto di vista intrinseco e l'adozione di un modulo di interpretazione per punti tematici che guarderà: alla esistenza di precedenti condanne degli accusati per fatti analoghi; alla infondatezza delle circostanze indotte a discolpa; all'assenza di intenti calunniatori; alla prova del coinvolgimento in altre attività illecite con il chiamante in correità; all'assenza di dati di contrasto con la stessa; al ridimensionamento del criterio del disinteresse (in quanto tutte le chiamate sono interessate!); alla necessità dei riscontri che possono consistere anche in elementi della stessa natura e che possono anche essere "incrociati". Suggestivo è il monito finale – stante l'irrinunciabilità di questo apporto conoscitivo per disarticolare i gruppi criminali – alla trasparenza della gestione e al rigore nelle valutazioni accusatorie, miranti a superare i residui pregiudizi in merito a questa tipologia probatoria¹⁰⁹.

Altrettanto interessante il contributo di Fassone, allora Presidente della Corte di assise di Torino, che chiarirà la preponderanza e la rilevanza di questo elemento probatorio nel contrasto alle forme associative terroristiche¹¹⁰.

Quello che conta – scriveva Fassone – non è stabilire se un dato strumento di prova appaghi o meno il nostro senso estetico¹¹¹, ma capire, invece, se esso sia affidabile e se sussistono strumenti per renderlo più affidabile. Ciò vuol dire anzitutto superare tanto la demonizzazione preconcepita quanto l'esaltazione aprioristica dell'elemento di prova, dato che appaiono criticabili in eguale misura sia le decisioni che affermavano di trascurare del tutto queste dichiarazioni, per una sorta di snobismo etico¹¹², quanto le affermazioni giurisprudenziali che richiama il tribunale per non avere condotto un esame serio della personalità dell'autore e delle spinte psicologiche che lo avevano indotto a collaborare¹¹³. Infatti, quando «i Buscetta alzano la posta in gioco», la cosa importante è procedere a un approccio scientifico del tema¹¹⁴.

L'analisi per punti della chiamata imponeva di soffermarsi pure sulle motivazioni del pentimento. Il chiamante in correità è spesso un soggetto capace di essere manipolato, ma anche di manipolare, per questo deve essere presa in considerazione la complessità e completezza della narrazione. Il correo che riferisce moltissimi fatti delittuosi consegna al processo la certezza di esser punito e il dubbio che saranno

¹⁰⁹ C. Castellani, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo*, cit., pp. 85 ss., spec., pp. 93 ss.

¹¹⁰ E. Fassone, *Il processo penale e la valutazione dell'apporto probatorio del chiamante in correità*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo*, cit., pp. 103 ss.

¹¹¹ E. Amodio, *Estetica della giustizia penale. Prassi, media, fiction*, Milano, Giuffrè, 2016, spec. p. 39.

¹¹² E. Fassone, *Il processo penale*, cit., p. 104

¹¹³ Cass., sez. 23 gennaio 1984, Azzalin, in *CED Cass.*, n. 164237.

¹¹⁴ Si veda ancora E. Fassone, *Il processo penale*, cit., p. 106.

puniti i propri complici, da questa esperienza si desume che almeno nella prima verbalizzazione, il pentito sia veritiero. Fassone insisterà in particolare sull'umana impossibilità di gestire la menzogna nel lungo periodo, per questo l'interrogante deve trattenere una domanda e porgerla dopo molti mesi così da essere certo dell'impossibilità del narrante di immagazzinare la menzogna entro un lasso così lungo. Come anticipato, questa intuizione legata al dato temporale della collaborazione sarà in seguito integralmente trasfusa nella disciplina del verbale illustrativo contenuta nella l. n. 45 del 2001¹¹⁵.

Gli artefici delle principali istruttorie in tema di terrorismo sottolineavano l'opportunità di ripercorrere le dichiarazioni dal loro interno anziché attestarsi sul loro contenuto oggettivo, dato che spesso anche le propalazioni ricche, spontanee ed immediate potevano rivelarsi mendaci. Altrettanto pedagogico l'adombrato rischio di attribuzione di una patente di attendibilità al correo, giacché il pentito dopo essersi manifestato credibile su cento fatti può sempre inserire una "carta falsa" nel racconto per i motivi più disparati. Viceversa, la logica del calcolo, spesso usata per screditare il pentito, può essere utile a confermarne l'attendibilità perché egli tende a esaltare la propria affidabilità nel timore di essere contraddetto o di allinearsi ad altre ricostruzioni che risultino *ex post* non veridiche. Indicazioni di metodo altrettanto fruttuose riguardo alla conduzione accuratissima della prima fase delle propalazioni imponevano un necessario iniziale isolamento del collaboratore (spesso sperimentato dallo stesso generale Dalla Chiesa), suggerendo al contempo di dare duplice rilevanza sia all'interrogatorio pregresso del collaboratore (reso davanti al p.m.) sia agli esiti dell'esame incrociato¹¹⁶.

Di queste sagomature e dell'evoluzione giurisprudenziale della chiamata di correo, mostrerà pieno dominio Giovanni Falcone. Egli si diceva consapevole dell'indispensabilità di questo strumento di indagine, ed altrettanto conscio delle "insidie" insite nell'uso del pentitismo. Riteneva in particolare che nessuna regola si potesse formulare in ordine alla valutazione dell'attendibilità dei pentiti: «in proposito, è certamente vero che costoro quasi sempre sono soggetti macchiatisi di gravi delitti e da ascoltare, quindi, con estrema cautela; ma non è men vero che solo dalla viva voce dei protagonisti di vicende criminali spesso efferate possono essere tratti elementi di

¹¹⁵ V. *supra*, § 4, spec. nota 86.

¹¹⁶ E. Fassone, *Il processo penale*, cit., p. 117, guardava con timore alla regola espressa nella originaria formulazione dell'art. 500 c.p.p. nel codice del 1988, che escludeva il valore probatorio delle dichiarazioni predibattimentali.

conoscenza altrimenti non acquisibili. Solo, quindi, dall'esame del caso concreto e dal contesto in cui si inserisce la collaborazione dell'imputato con la giustizia è possibile trarre utili elementi di giudizio. Egli riteneva indispensabile – perché il fenomeno del pentitismo si traducesse in risultati utili per la giustizia – consolidare l'esperienza, la capacità, la serenità, in una parola, la professionalità del giudice»¹¹⁷.

Il suo atteggiamento rigoroso e prudentiale, pur rivendicando autonomia probatoria alla chiamata di correo intrinsecamente attendibile, lo induceva a pretendere sempre un rigido controllo dei riscontri estrinseci, problema centrale nel quale doveva essere impegnata tutta la competenza dell'inquirente ¹¹⁸.

L'esigenza di un approccio tecnico- scientifico, immune da pregiudizi ideologici, si rifletteva pure sul diritto premiale che doveva essere tenuto «al di fuori della mera facoltà e dell'arbitrio» e condensato in regole ben precise dettate «non tanto nell'interesse dell'aspirante a un premio ma nell'interesse superiore della collettività»¹¹⁹. Molto opportunamente egli evidenziava la differenza tra “pentito”, “infame” e “delatore”: quest'ultimo rimane nell'ombra, il primo riferisce in atti processuali e le sue dichiarazioni devono affrontare il vaglio dialettico del giudizio. L'insufficienza della disciplina legislativa e la differenza marcata con altri ordinamenti che assicuravano il premio per la collaborazione inducevano il giudice siciliano a rivendicare regolamentazioni espresse in materia: le norme premiali, avrebbero consentito di eliminare sacche di illegalità strisciante; la concessione delle immunità ai testi di accusa presente in altri Paesi avrebbe potuto rappresentare un modello da emulare anche nella legislazione italiana. Profetico appare in proposito il richiamo di Falcone all'armonizzazione tra gli ordinamenti giuridici – armonizzazione resa necessaria dalle stesse dimensioni internazionali della criminalità organizzata – che, oltre a non ledere alcun principio costituzionale, avrebbe contribuito a una maggiore incisività globale dell'azione della magistratura nella repressione dei fenomeni organizzati¹²⁰.

Altrettanto eloquente ai nostri fini il ragionamento scaturito da una lettera redatta da terroristi dissociati e indirizzata, oltre che a Falcone anche ad altri colleghi,

¹¹⁷ Cfr. G. Falcone, *Valutazioni probatorie relative al pentitismo*, in *Crim. psicop. forense*, 1986, n. 1-2, pp. 85 ss.

¹¹⁸ G. Falcone, *Problemi di assunzione e valutazione della prova*, in *Quaderni CSM*, 1986, p. 53.

¹¹⁹ G. Falcone, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 228. Sul fenomeno storico del manufattismo, per tutti, S. Lupo, *Storia della mafia*, Donzelli, Roma, 1993, pp. 26 ss.

¹²⁰ G. Falcone, *Intervento*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 230.

(Caselli, Vigna, Napolitano, Imposimato), impegnati nel contrasto all'eversione¹²¹. Nella lettera si evidenziava infatti la perseveranza di alcuni magistrati determinanti e preponderanti nella lotta al fenomeno organizzato, anche a costo del loro stesso sacrificio umano! Questi magistrati, capaci di condizionare la legislazione d'emergenza (elemento strutturale del nostro Paese), avevano determinato temporalmente gli strumenti adeguati e messo in crisi le bande per cui – secondo Falcone – lo Stato avrebbe dovuto stringersi attorno a quegli uomini che si erano impegnati «con abnegazione nel rispetto della legalità, della democrazia e della Carta costituzionale»¹²².

5. – c) *il massimario per la verifica delle dichiarazioni dei correi e la rotazione dei ricorsi in tema di criminalità organizzata*

Altra icastica conferma del legame storico nel contrasto al terrorismo e alla mafia è rinvenibile nella evoluzione dei criteri di verifica della chiamata di correo.

Sino alla metà degli anni '70 la prassi aveva prevalentemente ritenuto che la chiamata di correo per essere dotata di valore e dignità di prova dovesse essere sorretta da riscontri estrinseci¹²³, oltre a dover risultare spontanea, dettagliata, costante, univoca e disinteressata¹²⁴. Tra gli anni '70 e '80 questo indirizzo giurisprudenziale era mutato, cosicché la chiamata di correo risultò valutabile come fonte di prova ancorché sola e non accompagnata da riscontri obiettivi, purché resa in forma spontanea e circostanziata, non animata da rancore o risentimento e comunque sorretta da una spiegazione sul piano logico e psicologico¹²⁵. Si superava in tal modo il problema della c.d. vestizione della chiamata che imponeva la necessaria *corroboration* delle propalazioni accusatorie.

¹²¹ G. Falcone, *Una legislazione premiale per i pentiti di mafia*, in *La posta in gioco. Interventi e proposte per la lotta alla mafia*, Sansoni, Milano, 1994, p. 34.

¹²² Nella lettera non mancavano riferimenti a episodi e a sintomi di collusione del terrorismo con la criminalità organizzata (in particolare, alle connessioni tra il movimento politico Ordine nuovo e banda Vallanzasca; alle relazioni fra Stefano Delle Chiaie e personaggi della mafia siculo-americana; ai rapporti tra appartenenti ai Nar ed esponenti del clan Giuseppucci-Balducci-Abbruciati; alla fornitura da parte di Frank Coppola e del suo clan ad appartenenti al movimento politico Ordine nuovo; alle proficue collaborazioni intercorrenti fra Brigate rosse e organizzazioni criminali risalenti al sequestro-Cirillo; alle notevoli connessioni fra Brigate rosse e non meglio identificati esponenti della 'ndrangheta calabrese; al caso Ligas-Pittelli).

¹²³ Cass., sez. II, 25 settembre 1964, Papasergio, in *Cass. pen., mass. ann.*, 1965, p. 320.

¹²⁴ Cass., sez. II, 16 febbraio 1972, Masci, in *Cass. pen., mass. ann.*, 1973, p. 884, si riferiva a una natura intrinsecamente sospetta della chiamata.

¹²⁵ Cass. pen., sez. II, 1 giugno 1981, Rasoni, in *Cass. pen.*, 1982, p. 2048.

Negli anni successivi, la rilevanza assunta nei processi di “mafia” induceva prudentemente a tornare a criteri rigidi di riscontro dell’elemento probatorio, data anche la maggiore diffidenza suscitata da questi “pentiti”, privi della base ideologica ritenuta – a torto o a ragione – capace di cementarne il profilo individuale. Era tuttavia indubbio, ancora una volta, l’ancoraggio della valutazione del pentito alla professionalità dei singoli giudici che si muovevano nell’ambito del libero convincimento¹²⁶ e dovevano ispirarsi a prospettive massimamente prudenziali.

Il contributo fornito da Falcone e dai colleghi del pool antimafia¹²⁷ consistette nella sperimentazione di una «metodologia» di utilizzo della chiamata che innestava la collaborazione giudiziaria¹²⁸ in un processo penale ispirato a moderni principi garantistici.

Da più parti si invocarono tuttavia precise regole normative sulle modalità di formazione e di valutazione di questo mezzo di prova esaltandosi al contempo il valore metodologico del contraddittorio al fine di meglio soppesare l’attendibilità del dichiarante¹²⁹.

Tracce di questi approcci razionali possono rinvenirsi nell’enunciazione formale della regola di valutazione probatoria contenuta nel terzo comma dell’art. 192 c.p.p. del codice del 1988, secondo cui le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell’art. 12 si valutano unitamente ad «altri elementi di prova che ne confermino l’attendibilità»¹³⁰.

La formula generica, priva di indicazioni limitatrici, consacrava tuttavia il principio della libertà dei riscontri e rimetteva alla giurisprudenza la delineazione dei contenuti e dei limiti di questa attività. Orbene, è emblematico, nella prospettiva

¹²⁶ Fondamentale in proposito il contributo di E. Fassone, *Riflessioni sul tema della prova*, in *Quest. giust.*, 1985, pp. 512 ss.

¹²⁷ Un quadro d’insieme è offerto da F. Albergiani-G. Fiandaca, *Struttura della mafia e riflessi penalprocessuali*, in *Foro it.*, 1989, II, cc. 77 ss.

¹²⁸ G. Falcone, *Pentitismo e repressione della criminalità organizzata nella nuova emergenza*, in *Dif. pen.*, 1992, f. 35, p. 72. Altresì G. Di Lello, *Giudici*, Sellerio, Palermo, 1994, pp. 170 ss.

¹²⁹ G. Neppi Modona, *Dichiarazioni dei pentiti e problemi di prova*, in *La legislazione premiale*, cit., p. 252, p. 255. Analogamente G. Di Chiara, *Chiamata di correo, garantismo collettivo e diritto di difesa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 232.

¹³⁰ Cfr. M. Deganello, *sub art. 192*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, coord. da M. Chiavario, I agg., Utet, Torino, 1993, II, pp. 511 ss.; V. Grevi, *Le «dichiarazioni rese dal coimputato» nel nuovo processo penale*, in *Chiamata in correità e psicologia del pentitismo nel nuovo processo penale*, cit., p. 44; M. Nobili, *sub art. 192*, in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, cit., 1990, II, pp. 418 ss.

sino a qui seguita, segnalare il dato che la cristallizzazione della scansione valutativa della chiamata di correo abbia raggiunto uno dei suoi più importanti punto d'approdo nel noto processo per la morte del Commissario Calabresi, dominato dalla figura del collaboratore Leonardo Marino¹³¹.

In questa vicenda si era peraltro registrata l'inattesa sottrazione del ricorso alla prima Sezione penale della Corte di legittimità, quando mancava poco più di un mese alla data fissata per l'udienza, innescando una polemica durissima tra le difese dei ricorrenti e la presidenza della Corte nonché lo sciopero della fame di Adriano Sofri, principale imputato dell'omicidio Calabresi.

La rotazione della trattazione tra le diverse sezioni della Corte di legittimità – che avrebbe avuto importanti conseguenze pure sull'assegnazione del ricorso di legittimità del primo Maxi-processo – presentava tutta una serie di implicazioni a ragione del contrasto giurisprudenziale concernente l'esatta interpretazione del menzionato inciso contenuto nell'art. 192 comma 3 c.p.p. «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità»¹³². Ulteriori profili attinenti all'interpretazione di questo inciso erano stati invece già affrontati e risolti dalla Corte suprema in termini di assoluta uniformità tra le varie Sezioni. Così, per esempio, era opinione concorde che la ricerca dei cosiddetti «riscontri» andasse effettuata soltanto dopo avere attentamente vagliato l'attendibilità intrinseca del dichiarante, in ragione della «genuinità, spontaneità, disinteresse, costanza, logica interna» delle sue affermazioni¹³³; ugualmente pacifico era che l'elemento di conferma non dovesse avere «la consistenza di una prova autosufficiente di colpevolezza»¹³⁴, posto che, accettando questa premessa, si sarebbe negato alla dichiarazione del correo ogni valore probatorio, in aperto contrasto con la volontà legislativa espressa nell'art. 192 c.p.p.¹³⁵. Anche sulla tipologia

¹³¹ Per una ricostruzione della vicenda giudiziaria C. Ginzburg, *Il giudice e lo storico*, Einaudi, Torino, 1991.

¹³² Tra la vasta dottrina del periodo: E. Randazzo, *Il riscontro dell'attendibilità delle dichiarazioni del coimputato e gli «altri elementi di prova» di cui all'art. 192 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 983; A. A. Sammarco, *La chiamata di correo. Profili storici e spunti interpretativi*, Padova, 1990; G. L. Verriena, *L'efficacia probatoria della «chiamata di correo» nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. merito*, 1992, II, p. 159.

¹³³ Cfr. Cass., sez. I, 22 giugno 1992, Bono, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, p. 170; Cass., sez. I, 6 febbraio 1992, Baraldi, in *Riv. pen.*, 1993, p. 234.

¹³⁴ Cass., Sez. I, 22 giugno 1992, Bono, cit., p. 170; Cass., Sez. I, 24 febbraio 1992, Barbieri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 802.

¹³⁵ Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala, in *Cass. pen.*, 1992, p. 1475; Cass., Sez. Un., 3 febbraio 1990, Belli, in *Giur. it.*, 1990, II, 145; Cass., Sez. I, 13 aprile 1992, Tomaselli, in *C.E.D. Cass.*, n. 190581; Cass., Sez. I, 13 aprile 1992, Procopio, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1993, p. 171.

degli «altri elementi di prova» non era dato ravvisare significativi contrasti tra le Sezioni: a condizione che fossero «dati certi, non meramente congetturali»¹³⁶, si ammetteva unanimemente che i riscontri potessero essere «di qualsiasi tipo o natura»¹³⁷. Indifferente, dunque, che si trattasse di prove storico-rappresentative o indizi¹³⁸, di prove reali o prove consistenti in dichiarazioni¹³⁹: comprese, tra queste ultime, le ulteriori chiamate di correo¹⁴⁰.

I dissensi nascevano, come detto, dalla necessità di delineare l'oggetto del necessario riscontro. Secondo l'orientamento seguito in prevalenza dalla prima Sezione penale, gli elementi probatori di conferma della chiamata in correità dovevano riguardare «direttamente la persona dell'incolpato» in relazione «allo specifico fatto» oggetto dell'imputazione¹⁴¹. In questa prospettiva, veniva quindi ritenuto insufficiente il riscontro che concernesse il solo fatto di reato nei suoi estremi oggettivi¹⁴²; mentre, in caso di chiamata plurima – ossia di chiamata concernente più persone o più fatti –, si richiedeva che gli elementi di conferma venissero individuati in relazione a ciascun fatto e a ciascun accusato¹⁴³. L'elemento di riscontro, insomma, doveva consistere in un dato «univocamente interpretabile come conferma dell'accusa»¹⁴⁴. Diametralmente opposta la linea interpretativa suggerita dalla sesta Sezione della Corte di Cassazione. Per quest'ultima, oggetto di verifica *ex art.* 192, comma 3, c.p.p., non era la partecipazione dell'accusato al fatto criminoso, bensì la complessiva attendibilità del dichiarante: dunque, poteva considerarsi un valido elemento di riscontro qualsiasi ulteriore dato probatorio (anche di carattere meramente «logico») che contribuisse *ab externo* a rendere maggiormente attendibile il correo¹⁴⁵. Prevedibili le conseguenze in tema di chiamata plurima: il riscontro sulla singola posizione corro-

¹³⁶ Cass., Sez. I, 16 ottobre 1990, Andraus, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 872.

¹³⁷ In questo senso Cass., Sez. Un., 6 dicembre 1991, Scala, loc. cit.

¹³⁸ Sez. II, 15 novembre 1989, Fanigliulo, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 128.

¹³⁹ Cass., Sez. II, 18 gennaio 1990, Stigliano, in *Riv. pen.*, 1991, p. 216.

¹⁴⁰ Nel progetto preliminare del codice, l'art. 192, comma 3, era addirittura esplicito sul punto: le dichiarazioni del coimputato avrebbero dovuto valutarsi «unitamente *alle prove o agli indizi*» che ne confermassero l'attendibilità. In dottrina M. Bargis, *L'esame di persona imputata in un procedimento connesso nel nuovo codice di procedura penale*, in *Giur. it.*, 1990, IV, c. 44.

¹⁴¹ Cass., Sez. I, 19 febbraio 1990, Pesce, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 42.

¹⁴² Un simile riscontro avrebbe potuto costituire la prova della partecipazione *del chiamante* all'episodio criminoso, ma certamente non anche la prova della partecipazione *del chiamato*: cfr. Cass., Sez. I, 24 gennaio 1990, Linardi, in *Cass. pen.*, 1990, I, p. 1110.

¹⁴³ Cass., Sez. I, 30 ottobre 1992, Gesso, in *C.E.D. Cass.*, n. 192772.

¹⁴⁴ Cass., Sez. I, 11 giugno 1990, Guarneri, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 292.

¹⁴⁵ Cass., Sez. VI, 23 aprile 1992, Sormani, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1992, p. 802.

borava tutte le accuse derivanti dalla medesima fonte¹⁴⁶. Poteva addirittura costituire riscontro «logico» la ritrattazione dell'accusa, se non adeguatamente motivata¹⁴⁷.

In questo contesto interpretativo frammentato si inserì il decreto emesso in data 7 novembre 1991 dal primo presidente della Corte di cassazione, contenente una serie di nuove regole per la distribuzione dei ricorsi tra le sei Sezioni penali¹⁴⁸. Le disposizioni erano giustificate dalla necessità di meglio ripartire «il pesante carico di lavoro» derivante dai procedimenti di criminalità organizzata e di terrorismo, ma in realtà, il *turnover*¹⁴⁹ intendeva pure tacitare le note polemiche sull'operato «ipergarantista» della prima Sezione, titolare, sino a quel momento, di una competenza pressoché esclusiva in materia¹⁵⁰. La più importante di queste regole organizzative concerneva i ricorsi avverso i provvedimenti «emessi in procedimenti per fatti di criminalità organizzata o terroristica», nei quali si procedesse «per delitti di omicidio consumato o tentato, o per reati più gravi dell'omicidio, anche se unitamente ad altri reati». Secondo il decreto del primo presidente, a partire dal primo gennaio 1992, tali ricorsi avrebbero dovuto essere trattati «a turno dalla prima, seconda, quinta e sesta Sezione penale per un bimestre ciascuna», sulla base di un avvicendamento determinato tramite sorteggio. Per dissipare ogni dubbio, il primo presidente della Corte aveva precisato, in una nota di servizio del 21 dicembre 1991, quali ricorsi avrebbero dovuto considerarsi relativi a «fatti di criminalità organizzata o terroristica», indicando in maniera analitica i reati riconducibili a questa generica categoria. All'elenco delle singole fattispecie criminose¹⁵¹ seguiva una formula di chiusura: «reati aggravati dal fatto di essere stati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine

¹⁴⁶ Con riguardo a un'ipotesi di chiamata plurima: Cass., Sez. VI, 24 gennaio 1991, Poli, in *Cass. pen.*, 1991, II, p. 867.

¹⁴⁷ Cass., Sez. VI, 2 luglio 1990, Mongardi, in *Arch. nuova proc. pen.*, 1991, p. 467; Cass., Sez. I, 15 aprile 1991, Capece, in *Cass. pen.*, 1992, p. 2443.

¹⁴⁸ Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Abbate e altri, in *Foro it.*, 1993, II, cc. 21 ss.

¹⁴⁹ Il presidente della Corte di Cassazione, Antonio Brancaccio, pervenne a tale determina su sollecitazione del ministro della giustizia, a seguito di un'indagine condotta dallo stesso Giovanni Falcone che aveva riscontrato l'annullamento di circa 1500 sentenze riguardanti i reati di mafia, molte delle quali ad opera della prima sezione della Corte.

¹⁵⁰ Una ricostruzione è offerta da M. Cerase, *Il caso Carnevale in tribunale: dopo la critica del giudizio, il giudizio della critica*, in *Cass. pen.*, 1994, pp. 1392 ss.

¹⁵¹ Vi rientravano: le associazioni sovversive; le associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; l'attentato per finalità terroristiche o di eversione; l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato; la devastazione, il saccheggio e la strage; la guerra civile; il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione; la cospirazione politica mediante associazione; la banda armata; l'associazione per delinquere; l'associazione di tipo mafioso; il sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

democratico, ai sensi dell'art. 1 d. l. 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in l. 6 febbraio 1980, n. 15». Sulla base di queste regole, non pareva dubbio che in relazione al processo Calabresi si dovesse seguire la normale procedura di assegnazione delle cause. Nessuno dei reati compresi nella nota di servizio del 21 dicembre 1991, infatti, era mai stato contestato agli imputati nel corso del procedimento: né le fattispecie dedotte in imputazione risultavano aggravate da finalità terroristiche o eversive. Correttamente, pertanto, l'ufficio del ruolo immetteva i ricorsi nel circuito ordinario, designando per la trattazione della causa la prima Sezione penale. Questa designazione veniva tuttavia contestata dal difensore del «pentito» Leonardo Marino, comprensibilmente preoccupato per gli orientamenti molto rigorosi della prima Sezione in materia di riscontri alla chiamata in correità. In una richiesta indirizzata direttamente alla presidenza della Corte, egli faceva notare che i giudici di merito avevano concesso a Marino l'attenuante di cui all'art. 4 d. l. 15 dicembre 1979, n. 625, riservata ai terroristi dissociati. Era dunque inevitabile, a suo giudizio, classificare l'omicidio Calabresi come «fatto di criminalità terroristica»: con la conseguenza che i ricorsi degli imputati avrebbero dovuto essere assegnati alla Sezione di turno secondo le modalità di cui al decreto del 7 novembre 1991. L'iniziale assegnazione della causa alla sesta Sezione, che era quella sorteggiata per il relativo bimestre¹⁵², fu superata dall'istanza del 13 luglio 1992 con cui la Procura generale presso la Corte di cassazione chiese al primo presidente l'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, prospettando l'esigenza di risolvere il delineato contrasto giurisprudenziale su un aspetto centrale nell'esegesi dell'art. 192, comma 3, c.p.p.¹⁵³.

La soluzione offerta dal Supremo consesso nel 1992 rappresenta a tutt'oggi una pietra miliare nella scansione processuale delle chiamate di correo¹⁵⁴: le Sezioni Uni-

¹⁵² La decisione aveva originato un ulteriore dibattito in quanto l'attenuante era stata concessa a Marino soltanto in via analogica, e non perché, a giudizio della Corte d'Appello, l'omicidio di Calabresi si caratterizzasse oggettivamente come un reato di matrice terroristica.

¹⁵³ Cfr. F. Caprioli, *Le Sezioni Unite e il caso Calabresi: ancora segnali confusi sul tema dei riscontri alla chiamata in correità*, in *Giur. it.*, 1993, II, c. 785 ss.; T. Rafaraci, *Chiamata in correità, riscontri e controllo della Suprema corte nel caso Sofri*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1994, pp. 670 ss.; volendo, P. Maggio, *Corsi e ricorsi storici della prova penale: la chiamata di correo*, in *Cass. pen.*, 1998, pp. 3480 ss.

¹⁵⁴ Cass., sez. un., 21 ottobre 1992, Marino, in *Foro it.*, 1993, II, c. 209: non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata di correo e degli «altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità» se non si siano prima chiariti i caratteri di affidabilità della chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa; ne consegue che il giudice deve, anzitutto, esaminare il problema della credibilità del dichiarante in relazione alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai suoi rapporti con i chiamati in correità, alla genesi remota e prossima della sua risoluzione alla confessione e all'accusa dei coautori e complici; in secondo luogo

te, infatti, descrissero «l'ordine logico» da seguire in sede di valutazione della chiamata, attraverso una mappatura valutativa empiricamente orientata che muovendo dalla verifica della credibilità intrinseca nelle sue componenti soggettive e oggettive, si abbinasse a quella relativa ai riscontri c.d. esterni, concettualmente distinti. Il giudice doveva compiere l'esame seguendo l'ordine logico indicato, perché non si poteva procedere a una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità, se prima non si chiarissero gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa¹⁵⁵.

La vicenda Marino segnerà una sorta di topografia obbligata nel vaglio della chiamata di correo¹⁵⁶ che perverrà successivamente alla possibilità di una valutazione complessiva e contestuale della chiamata e degli elementi di riscontro¹⁵⁷ mediante *standard* condivisi nella verifica di logicità finalizzata a ritenere attendibili o meno tali elementi di prova¹⁵⁸.

Questi criteri orientativi hanno delineato il concreto rilievo processuale della chiamata di correo contrassegnando la natura di un istituto a forte connotazione giurisprudenziale.

Da allora il livello di elaborazione si è ulteriormente strutturato ed è stato esteso pure alle chiamate *de relato o de auditu*¹⁵⁹, denotando altresì un progressivo alli-

dovranno essere sottoposte a vaglio critico l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle dichiarazioni del correo, alla luce dei criteri che l'esperienza giurisprudenziale ha individuato, quali la precisione, la coerenza, la costanza, la spontaneità della chiamata.

¹⁵⁵ Critico sull'affermazione della Corte si mostrò F. Caprioli, *Le Sezioni Unite e il caso Calabresi*, cit., pp. 788 ss., in quanto il percorso collocava al di fuori della valutazione di attendibilità della chiamata tutti gli elementi esterni di riscontro, a prescindere dal loro oggetto.

¹⁵⁶ Un quadro d'insieme è offerto da R. A. Ruggiero, *L'attendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia nella chiamata in correità*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 13 ss.; sul discrimine con la confessione, L. Luparia, *La confessione nel processo penale*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 117.

¹⁵⁷ Cass., sez. I, 27 ottobre 1994, Marino, in *Foro it.*, 1996, II, c. 307, precisava infatti che «in tema di valutazione della chiamata in correità, i c.d. riscontri esterni alla confessione, attenendo all'attendibilità estrinseca del chiamante, devono essere valutati unitamente agli «altri elementi di prova» (nella specie, costituiti da ulteriori dichiarazioni di correità) con cui necessariamente si intrecciano, essendo gli uni e gli altri diretti a verificare l'attendibilità estrinseca della confessione resa dal chiamante».

¹⁵⁸ I rischi valutativi di questa verifica sono ben evidenziati da F. M. Iacoviello, *La tela del ragno: ovvero la chiamata di correo nel giudizio di Cassazione*, in *Cass. pen.*, 2004, pp. 3452 ss.

¹⁵⁹ Alla chiamata in correità o in reità *de relato* si applica infatti l'art. 195 c.p.p. anche quando la fonte diretta sia un imputato di procedimento connesso, *ex art.* 210 c.p.p., o un teste assistito, *ex art.* 197-bis c.p.p. (Cass., sez. un., 29 novembre 2012, Aquilina, in *Dir. pen. proc.*, 2013, p. 1437, con

neamento generale delle regole di valutazione dell'elemento di prova nella sede del merito e nella fase cautelare¹⁶⁰ nonché confermando l'assunto di fondo dato dalla impossibilità di guardare alla disciplina processuale in modo avulso dal contesto.

I dati giuridici devono infatti necessariamente essere calati nella dinamica evolutiva storico, politica e sociale, guida imprescindibile per analizzare il rapporto tra teoria e prassi, tra principi generali del diritto e legislazione, nonché per distinguere e qualificare i ruoli esercitati dal legislatore, dalla dottrina e dai protagonisti del processo nel bilanciamento di interessi spesso in conflitto tra loro: primi tra tutti la tutela dell'ordine e della sicurezza della società e dello Stato, il diritto di difesa dell'imputato, l'accertamento della verità e la fiducia dell'opinione pubblica nella giustizia¹⁶¹.

Per converso, il dato giuridico positivo e le coordinate giurisprudenziali in materia, avendo connotato profondamente l'evoluzione del sistema penale, finiscono per assumere il valore di elementi di imprescindibile ausilio per le analisi storiche.

commento di G. Barrocu, *Chiamata in correità de relato: il libero convincimento del giudice come «cavallo di Troia» per il recupero del sapere investigativo*).

¹⁶⁰ Cass., sez. un., 30 maggio 2006, Spennato, in *Guida dir.*, 2006, f. 44, pp. 50 ss., riferisce l'obbligo di verifica del riscontro esterno individualizzante anche al frangente cautelare, fermo restando che la relativa valutazione, avvenendo nel contesto incidentale del procedimento *de libertate* e, quindi, allo stato degli atti, cioè sulla base di materiale conoscitivo ancora *in itinere*, deve essere orientata ad acquisire non la certezza, ma la elevata probabilità di colpevolezza del chiamato. In dottrina V. Consigli, *La valutazione dei gravi indizi di colpevolezza*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, pp. 500 ss.; G. Poi, *La valutazione degli indizi nella fase cautelare: una questione da risolvere alla luce della teoria generale della prova*, in *Giur. it.*, 2017, p. 214.

¹⁶¹ Su questi profili si sofferma D. Pulitanò, *Strategie di contrasto a terrorismo e mafia. Fra giustizia penale e storia*, in <https://discrimen.it>, 27 maggio 2019, p. 11.